

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 01 del 18/01/2019

OGGETTO: Procedure di acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'anno 2019 – determina a contrarre.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Codice) stabilisce che:

- all'art. 95 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamenti dei contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture di beni) le amministrazioni aggiudicatrici, e quindi per analogia anche le società patrimoniali che fungono da stazioni appaltanti, determinano di contrarre in conformità alla propria organizzazione e/o regolamento;

- all'art. 30, comma 1, è stabilito che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti consentiti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;

- nel rispetto degli atti di programmazione (Piano Operativo Aziendale) le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 36 del Codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dello stesso.

Richiamato il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi aggiornato con le previsioni del D.Lgs 50/2016", adottato con determina dell'Amministratore Unico n. 2 del 10/05/2016.

Preso atto della ricognizione sui fabbisogni di forniture di beni e servizi per l'anno 2019 effettuata dai Responsabili di procedimento, individuati rispettivamente in: Ing. Franco Spalazzese per servizio edifici, Ing. Daniele Laffi per servizio impianti e Ing. Francesco M. Cellini per servizio infrastrutture, ognuno per la propria specifica competenza.

Visto che dall'analisi dei bisogni espressi allo stato attuale non si prevede l'affidamento di forniture di beni e servizi di importi unitari al di sopra della soglia prevista dall'art. 35 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 e nel caso si provvederà con specifiche procedure rispettando i principi fissati per le fattispecie di volta in volta individuati ed approvati con atti dedicati.

Dato atto che per le seguenti categorie merceologiche l'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 le PA e quindi anche le società patrimoniali che fungono da stazioni appaltanti, sono tenute a rivolgersi alle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o Intercent-ER: gas, energia elettrica, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile.

Verificato che:

- come indicato all'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, per alcuni servizi sono già state attivate o si attiveranno procedure obbligatorie di affidamento tramite adesione a convenzioni Consip S.p.A. o Intercent-ER (telefonia mobile, energia elettrica a servizio della P.I., buoni pasto, pulizie e fornitura carburante);

- per altri servizi, come la manutenzione degli impianti semaforici, è stata effettuato l'acquisto del servizio triennale tramite Me.Pa. Consip e precisamente mediante una RDO del prodotto presente, risultante conforme alle necessità della Società.

Dato atto che:

- per forniture di beni e servizi nelle categorie merceologiche diverse da quelle di cui al D.L. 95/2012, per importi unitari al di sotto della soglia comunitaria, le società patrimoniali mantengono la facoltà di rivolgersi al mercato elettronico centrale o regionale;

- nel caso di attivazione di procedure autonome, con bando, lettera invito e/o indagine di mercato, espresse anche mediante ordine diretto del Responsabile del Procedimento, per l'acquisto di determinati beni e servizi di cui all'elenco che segue, per importi economici comunque non superiori alla soglia dei 40.000,00 euro così come indicato all'art. 36 del Codice, si terrà conto per quanto possibile di quanto presente sul MEPA o in apposite convenzioni Consip-InterCent-ER:

- manutenzione ordinaria immobili, automezzi e mezzi operativi;
- servizi di spurgo, pulizia in edifici comunali;
- servizi noleggio e manutenzione fotocopiatrici;
- fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);
- acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;
- manutenzione hardware e software in uso;
- servizi di formazione professionale specifica (tecnica ed amministrativa);
- servizi di postalizzazione, pubblicazioni e altri documenti;
- servizi di spedizione on-line, postalizzazione senza affrancatura;
- fornitura attrezzature per adeguamento a normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro compreso vestiario e dotazioni dpi;
- fornitura piante e materiale per il verde pubblico eseguiti in economia diretta;
- fornitura di materiale per gli interventi stradali eseguiti in economia diretta;
- fornitura di altro materiale (falegnameria, ferramenta, elettrico, idraulica, etc.) per gli interventi in economia diretta;
- fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);
- acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;
- servizio di sorveglianza/guardiania edifici;
- servizi tecnici specifici non rientranti nelle professionalità presenti in società (catastali, frazionamenti, rilievi, confinamenti, certificazioni, perizie, accertamenti di laboratorio);
- servizi di supporto al Rup (progettazioni, redazioni piani sicurezza, collaudi);
- abbonamenti a riviste specializzate;

- per i contratti di manutenzione ordinaria di impianti esistenti e già mantenuti da imprese specializzate e di comprovata professionalità, si provvede all'affidamento in via diretta dei servizi, a seguito di apposita negoziazione effettuata con i singoli operatori economici rispetto al rapporto qualità/prezzo:

- impianti elevatori – E.S.A. S.p.A. – per la somma annua di € 21.108,00;
- impianti elevatori stazione Garibaldi – StarLift S.r.l. – per la somma annua di € 3.456,00;
- impianti antintrusione e rilevazione incendi - Euro sistemi S.r.l. – per la somma annua di € 16.550,00;
- cancelli-porte scorrevoli-stanghe - Sorce & Vannini S.r.l. – per la somma annua di € 1.740,00;
- Impianti semaforici del territorio – FIS Fabbrica Italiana Semafori S.r.l. – per la somma annua di € 10.000,00;
- GE e apparati diversi - P.T.F. S.r.l. – per la somma annua di € 20.200,00;
- Servizi di guardiania sede e garage Ronzani - La Patria S.r.l. – somma annua di € 4.320,00;
- Revisione periodica sala compressori – Ariac S.r.l. -per la somma annua di € 230,00;
- noleggio di macchina fotocopiatrice – GMS S.r.l. – somma annua € 2.100,00;
- noleggio di auto a metano - Car Server S.p.A. – per la somma annua di € 3.456,00;

per i quali si acquisiscono i singoli codici CIG;

- per i contratti di manutenzione/gestione/implementazione dei programmi informatici in uso e già mantenuti dalle imprese fornitrici, sono confermati gli affidamenti alle seguenti imprese, su disposizione dei singoli Responsabili di Servizio e che fa seguito ad apposita negoziazione, agli atti:

- Programma "Mosaico 12 Progress OpenEdge" + "Fe.Pa" per contabilità e fatt. elettronica – Impresa ArgoLogica;
- Programma di fatturazione elettronica e conservazione – Impresa SAAGE;
- Programma ASP per paghe – presenze personale – gestione cartelle integrative – Impresa Zucchetti;
- Parkfolio - gestione della sosta a pagamento;
- Programma GescliWeb – Servizio Informatica S.r.l. – gestione interventi interni;
- Programma BaseBear – BaseBear S.r.l. - gestione della manutenzione;
- 3Cime – wifi aziendale;
- Gruppo Marche informatica S.r.l. – gestione servizi cimiteriali Casalecchio;
- SISC – Studio Ganzerla S.n.c. – gestione servizi cimiteriali Zola Predosa e M.S.Pietro;
- DigitalPA S.r.l. – gestione Whistleblowing;
- Eolo S.r.l. – adsl e hdsl per uffici periferici Zola Predosa;

per i quali si acquisiscono i singoli codici CIG in corrispondenza alle diverse scadenze poi rendicontati secondo le disposizioni di cui alla L. 190/2012 nella sezione trasparenza del sito della Società.

Dato atto che:

- con decorrenza 01/01/2019 per effetto del processo di fusione per incorporazione (atto Rep. 13516/6919 Notaio Tavalazzi) Adopera ha incorporato la società SeCim ereditando quindi tutte le attività, le passività e quindi anche i contratti precedentemente sottoscritti per la manutenzione degli apparati e degli impianti, necessari alla gestione dei servizi cimiteriali;
- nel corso dell'anno 2019 si darà corso ad una revisione di tali contratti e ad una eventuale incorporazione in quelli già sottoscritti da Adopera S.r.l. allo scopo di armonizzare gli interventi di manutenzione ed attuare un'economia di scala.
- anche per i contratti ex SeCim S.r.l. verranno acquisiti i singoli codici CIG poi rendicontati secondo le disposizioni di cui alla L. 190/2012.

Tenuto conto di quanto disposto dalla L. 89/2014: *"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della L. 56/2014. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento"*. L'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Precisato che con decorrenza 1/11/2015 tale l'obbligo vige anche per i lavori pubblici.

Vista la convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 18/12/2014, così come modificata ed aggiornata con delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 27/02/2017.

Dato atto che rimane immutata la facoltà della stazione appaltante per affidamento lavori, servizi e forniture al di sotto di € 40.000,00 di procedere con ordine del Rup o tramite procedura ristretta e/o negoziata in autonomia ma valutata l'opportunità di avviare, ai fini di una azione amministrativa più efficace e nello spirito di collaborazione tra enti, le procedure di affidamento al di sopra della soglia dei 40.000,00 tramite l'apposito Servizio Associato Gare S.A.G. istituito nell'ambito della costituita Unione dei Comuni.

Visto l'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) nella quale si prevede con decorrenza 1/1/2019 la modifica dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 per i soli servizi e fornitura, esclusi quindi i lavori, con innalzamento della soglia dell'affidamento diretto su ordine del Rup da € 1.000 ad € 5.000 ferma restando la facoltà della società di optare per le procedure ordinarie.

Visto l'art. 1, comma 912 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) nella quale si prevede per il periodo 1/1/2019 - 31/12/2019 unicamente per i lavori, esclusi quindi servizi e forniture, la deroga all'art. 36 comma 2, lett.d) del D.Lgs 50/2016 con l'innalzamento della soglia da € 40.000 ad € 150.000,00 per l'affidamento diretto con ordine del Rup ferma restando la facoltà della società di optare per le procedure ordinarie.

Ravvisata la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del mandato ricevuto e di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto societario.

Visti:

- ✓ il D.Lgs 50/2016;
- ✓ il D.P.R. 207/2010 per le parti attualmente in vigore;
- ✓ le linee Guida n. 4 ANAC in attuazione al D.Lgs 50/2016;
- ✓ il Regolamento degli interventi in Economia adottato in data 15/07/2016 con determina n. 3 dell'Amministratore Unico;
- ✓ la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

DETERMINA

per le ragioni meglio espresse in premessa,

- di dare corso per l'anno 2019 all'acquisizione di servizi e forniture mediante sistema in economia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 (affidamento diretto con ordine del Responsabile del Procedimento e/o procedura semplificata, ristrette e/o negoziate, con o senza bando di gara) nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso Decreto e previa verifica dell'esistenza e dell'economicità, alla data di avvio dei singoli procedimenti ovvero quella di affidamento, del prodotto/servizio sul mercato elettronico MEPA o di apposite convenzioni Consip e/o Intercent-ER:

- telefonia mobile, energia elettrica, buoni pasto, pulizie, fornitura carburante, manutenzione impianti semaforici, spazzatura neve e spargimento sale;
- manutenzione ordinarie immobili, automezzi e mezzi operativi;
- servizi di spurgo, pulizia in edifici comunali;
- servizi noleggio e manutenzione fotocopiatrici;
- fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);
- acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;
- manutenzione hardware e software in uso;
- servizi di formazione professionale specifica (tecnica ed amministrativa);
- servizi di postalizzazione, pubblicazioni e altri documenti;
- servizi di spedizione on-line, postalizzazione senza affrancatura;
- fornitura attrezzatura per adeguamento a normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro compreso vestiario e dotazioni dpi;

- fornitura piante e materiale per il verde pubblico eseguiti in economia diretta;
 - fornitura di materiale per gli interventi stradali eseguiti in economia diretta;
 - fornitura di altro materiale (falegnameria, ferramenta, elettrico, idraulica, etc.) per gli interventi in economia diretta;
 - fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);
 - acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;
 - servizio di sorveglianza/guardiania edifici;
 - servizi tecnici specifici non rientranti nelle professionalità presenti in società (catastali, frazionamenti, rilievi, confinamenti, certificazioni, perizie, accertamenti di laboratorio);
 - servizi di supporto al Rup (progettazioni, redazioni piani sicurezza, collaudi);
 - abbonamenti a riviste specializzate;
- di confermare l'affidamento dei contratti di manutenzione ordinaria di impianti esistenti e già mantenuti da imprese specializzate e di comprovata professionalità, per le ragioni meglio illustrate in premessa, e in particolare:
- *impianti elevatori – E.S.A. S.p.A. – spesa annua di € 21.108,00;*
 - *impianti elevatori stazione Garibaldi – StarLift S.r.l. – spesa annua di € 3.456,00;*
 - *impianti antintrusione e rilevazione incendi - Euro sistemi S.r.l. - spesa annua di € 16.550,00;*
 - *cancelli-porte scorrevoli-stanghe - Sorce & Vannini S.r.l. – spesa annua di € 1.740,00;*
 - Impianti semaforici del territorio – FIS Fabbrica Italiana Semafori S.r.l. – spesa annua di € 10.000,00;*
 - *GE e apparati diversi - P.T.F. S.r.l. – spesa annua di € 20.200,00;*
 - *Servizi di guardiania sede e garage Ronzani - La Patria S.r.l. – spesa annua di € 4.320,00;*
 - *Revisione periodica sala compressori – Ariac S.r.l. – spesa annua di € 230,00;*
 - *noleggio di macchina fotocopiatrice – GMS S.r.l. – spesa annua € 2.100,00;*
 - *noleggio di auto a metano – Car Server S.p.A. – spesa annua di € 3.456,00;*
- di confermare gli affidamenti dei contratti di manutenzione/gestione/implementazione dei programmi informatici in uso e già mantenuti dalle imprese fornitrici, per le ragioni meglio illustrate in premessa, e in particolare:
- *Programma “Mosaico 12 Progress OpenEdge” + “Fe.Pa” per contabilità e fatt. elettronica – Impresa ArgoLogica;*
 - *Programma di fatturazione elettronica e conservazione – Impresa SAAGE;*
 - *PEC e conservazione – Impresa SAAGE;*
 - *Programma ASP per paghe – presenze personale – gestione cartelle integrative – Impresa Zucchetti;*
 - *Parkfolio - gestione della sosta a pagamento;*
 - *Programma GescliWeb – Servizio Informatica S.r.l. – gestione interventi interni;*
 - *Programma BaseBear – BaseBear S.r.l. - gestione della manutenzione;*
 - *3Cime – wifi aziendale;*
 - *Gruppo Marche informatica S.r.l. – gestione servizi cimiteriali Casalecchio;*
 - *Sisc – Studio Ganzerla S.n.c. – gestione servizi cimiteriali Zola Predosa e M.S.Pietro;*
 - *DigitalPA S.r.l. – gestione Whistleblowing;*
 - *Eolo S.r.l. – adsl e hdsl per uffici periferici di Zola Predosa;*
- che l'elenco di cui sopra si considera esemplificativo rispetto alle attività svolte e che potrebbe subire variazioni, non di rilievo, nel caso fossero affidate alla Società attività diverse rispetto alle attuali in carico.
- che si intende procedere ad una revisione di tutti i contratti ereditati da SeCim Srl a seguito del processo di fusione per incorporazione allo scopo di armonizzare gli interventi di manutenzione ed

attuare un'economia di scala e che anche per questi contratti verranno acquisiti i singoli codici CIG poi rendicontati secondo le disposizioni di cui alla L. 190/2012;


- di tener conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) (modifica dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006) per i soli servizi e forniture, esclusi lavori, con innalzamento della soglia dell'affidamento diretto su ordine del Rup da € 1.000 ad € 5.000 ferma restando la facoltà della società di optare per le procedure ordinarie;

- di tener conto della deroga all'art. 36 comma 2, lett.d) del D.Lgs 50/2016 prevista all'art. 1 comma 912 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) (periodo 1/1/2019 - 31/12/2019) unicamente per i lavori, esclusi quindi servizi e forniture, e dell'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto con ordine del Rup ferma restando la facoltà della società di optare per le procedure ordinarie;

- che per ogni procedura di acquisto mediante ordine del RUP si farà riferimento alla presente atto quale determinazione a contrarre mentre per ogni altra procedura i Direttori Tecnici o l'AU assumeranno di volta in volta atti dedicati;

- di pubblicare sul sito internet www.adoperasrl.it tutta la documentazione nell'apposita sezione Trasparenza.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



Determinazione dell'Amministratore Unico n. 02 del 18/01/2019

OGGETTO: Ridefinizione delle deleghe al Direttore Tecnico Ing. Franco Spalazzese.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- nel corso del 2018 a seguito del pensionamento dell'ex Direttore Generale, si procedeva ad una riorganizzazione interna della Società;
- con propria determinazione n. 6 del 27/04/2018 si riconosceva il passaggio di qualifica contrattuale da impiegati a quadro, mediante la sottoscrizione di nuovo contratto di lavoro, ai Responsabili Tecnici Ing. Daniele Laffi, Ing. Francesco Maria Cellini e Ing. Franco Spalazzese;
- le funzioni di direzione tecnica venivano quindi conferite, ciascuno per il proprio ambito di competenza ai dipendenti Ing. Daniele Laffi – Servizio Impianti - IP, Ing. Francesco Maria Cellini - Servizio Infrastrutture – Verde E Ing. Franco Spalazzese – Servizio Edifici.

Dato atto che:

- dal primo gennaio 2019 a seguito di progetto di fusione la Società Se.Cim. S.r.l. è stata incorporata in Adopera S.r.l.;
- Adopera S.r.l. ha acquisito le attività inerenti ai servizi cimiteriali per il Comuni Soci Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro;
- risulta necessario porre in capo ad una delle figure tecniche, come sopra individuate, la direzione tecnica dei servizi cimiteriali.

Sentito il Direttore Tecnico Edifici Ing. Franco Spalazzese ed acquisita la sua disponibilità.

Considerato che:

- l'aumento del carico di lavoro derivante dalle attività in parola presuppone che l'Ing. Spalazzese possa avvalersi della collaborazione di tutta la struttura in accordo con i colleghi Direttori Tecnici;
- che ad oggi non si ritiene di riconoscere un'integrazione retributiva all'Ing. Spalazzese ma che ci si riserva di valutare l'impatto delle ulteriori attività e responsabilità nel corso del corrente anno.

Vista la competenza alla firma del presente atto conferita dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente.


Visti inoltre:

- il CCNL Utilitalia (ex Federambiente);
- il D.Lgs 66/2003;
- il Regolamento interno aziendale;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per quanto illustrato nella premessa che viene qui richiamato integralmente:

- di conferire all'Ing. Franco Spalazzese la Direzione Tecnica delle attività inerenti ai Servizi Cimiteriali dei Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
- di delegare all'Ing. Franco Spalazzese i necessari poteri per lo svolgimento delle attività aziendali nell'ambito dei servizi cimiteriali fatte salve le attività ed i poteri avocati all'Amministratore Unico, così come illustrato in premessa;
- che il conferimento dell'ulteriore incarico e la relativa delega all'Ing. Franco Spalazzese saranno formalizzate con apposita lettera da sottoscrivere per accettazione;
- di rinviare a successivo atto la verifica dei carichi di lavoro;
- di trasmettere copia del presente atto e della delega conferita ai Comuni Soci;
- di pubblicare sul sito internet www.adoperasrl.it il presente atto nell'apposita sezione Trasparenza.


L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 03 del 18/01/2019

OGGETTO: Approvazione del bando di selezione per l'assunzione di 1 unità di personale con il profilo di "Necroforo" – livello 3B - a tempo indeterminato a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente).

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- Adopera s.r.l. gestisce in house i servizi cimiteriali, di illuminazione votiva e l'attività di manutenzione e custodia del cimitero per il comune di Casalecchio di Reno giusto contratto di servizio prot. 34405 sottoscritto in data 29/10/2018, in conformità ai principi di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 267/2000 nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 175/2016 e art.192 del D.Lgs 50/2016;
- nel suddetto contratto di servizio all'art. 1 è prevista la scadenza al 7/12/2037.

Dato atto che:

- a seguito del pensionamento di un operatore cimiteriale (decorrenza 31/12/2018) è emersa la carenza di organico e se ne è data evidenza nella scheda fabbisogno di personale all'interno del Piano Operativo Aziendale 2019;
- il Piano Operativo Aziendale 2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno con atto n. 104 del 20/12/2018 e i costi del personale previsti al suo interno includono la figura in oggetto.

Considerato che:

- le attività cimiteriali sono servizi pubblici necessari che non possono essere interrotti o eseguiti solo parzialmente;
- risulta quindi prioritario garantire la presenza di sufficiente personale con la necessaria turnazione allo scopo di rispondere correttamente agli obiettivi dei Soci e alle esigenze dell'utenza.

Preso atto che:

- Adopera S.r.l. intende indire una selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, previo superamento di un periodo di prova di 90 giorni di calendario, di n. 1 unità di personale con il profilo di "Necroforo" – livello 3B - a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente);
- la domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, seguendo lo schema allegato al bando stesso, comprensiva degli allegati previsti, deve essere sottoscritta dagli aspiranti (pena esclusione) e presentata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano all'ufficio del Protocollo;
- Adopera S.r.l. provvederà all'attività di pubblicazione e pubblicità del bando di selezione, alla formazione della Commissione per le sessioni di esame in conformità al Regolamento per il reclutamento del Personale nonché alla presa d'atto della verbalizzazione di tutte le operazioni effettuate.

Dato atto che:

- dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione verrà nominata la Commissione esaminatrice;
- il bando il bando verrà pubblicato sul sito della Società www.adoperasrl.it nell'area Trasparenza e sui siti istituzionali dei Comuni Soci: Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro oltre che sui siti istituzionali degli altri Enti facenti parte dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia: Sasso Marconi e Valsamoggia nonché trasmesso al Centro per l'impiego Zola Predosa e Bologna, alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna ed alle rappresentanze sindacali territoriali ed aziendali;
- i candidati che avranno presentato domanda entro il termine utile indicato sul bando, potranno controllare, su sito aziendale www.adoperasrl.it sezione trasparenza, e sui siti istituzionali dei Comuni Soci: Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro oltre che sui siti istituzionali degli altri Enti facenti parte dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia: Sasso Marconi e Valsamoggia, se siano stati ammessi alla partecipazione alla prova prevista dal bando.

Constatato che per ogni altra informazione sarà possibile consultare il bando allegato.

Verifica la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto.

Visti:

- lo Statuto della Società;
- il Regolamento contenente il Codice di Comportamento adottato con determina dell'ex Amministratore Unico del 2014;
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 1 del 27/01/2017;
- i poteri assegnati all'Amministratore Unico dall'art. 20 dello Statuto e dall'atto di nomina dell'Assemblea Soci del 30/03/2016.

DETERMINA

per i motivi esposti nelle premesse,

- di approvare il Bando di selezione e il modulo di partecipazione allegato, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di "Necroforo" – livello 3B - a tempo indeterminato a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente);
- di dare atto che il bando verrà pubblicato sul sito della Società nell'area Trasparenza e sui siti istituzionali dei Comuni Soci: Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro oltre che sui siti istituzionali degli altri Enti facenti parte dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia: Sasso Marconi e Valsamoggia nonché trasmesso al Centro per l'impiego Zola Predosa e Bologna, alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna ed alle rappresentanze sindacali territoriali ed aziendali;
- di confermare che il Piano Operativo Aziendale 2019 approvato dal Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno con atto n. 104 del 20/12/2018, prevede i costi del personale e quindi anche quelli della figura oggetto del presente atto;

- di dare mandato agli uffici amministrativi preposti per l'attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, connessi al presente atto;
- di inviare al Responsabile della Trasparenza della Società l'elenco degli atti per le opportune verifiche e per gli eventuali obblighi di pubblicazione;
- di inviare ai Comuni Soci copia della presente determinazione con relativi allegati;
- di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.


Dott. Marco Castellani
Amministratore Unico

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 04 del 28/01/2019

OGGETTO: "APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001 - "MOG".

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Responsabilità amministrativa degli Enti" e s.m.i.;
- "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01" approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate al 21 luglio 2014;
- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

Visti:

- la procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è stato individuato il Professionista cui affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza;
- la propria precedente determinazione n. 8 del 23/05/2018 con la quale si dava atto dei risultati della procedura, si individuava l'OdV nella persona dell'Avv. Alessandro Vasi con studio in Via De Gasperi, 35 a Ravenna - P. I.V.A. 02123960391 - e si dava contestuale avvio a tutte le attività conseguenti all'insediamento;
- il verbale della riunione di insediamento dell'Organismo di Vigilanza del 23/05/2018 con il quale si è deliberato in merito a:
 - *Predisposizione Check List insediamento;*
 - *Attività di verifica in materia Ambientale;*
 - *Attività di verifica in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro;*
 - *Aggiornamento del Modello organizzativo e attività di info-formazione;*
 - *Gestione dei Flussi informativi Funzioni/Processi aziendali.*

Dato atto che:

- è convinzione di Adopera S.r.l. che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della società anche a tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (individui, istituzioni e utenti in genere);
- l'attuazione della norma può essere considerata la continuazione delle politiche aziendali che hanno portato all'introduzione del Codice di Comportamento (Regolamento interno).

Ritenuto che:

- la scelta di adozione del Modello possa costituire, insieme al Codice di Comportamento e agli ulteriori elementi della governance societaria uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto della Società;
- scopo del Modello rimane la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole da rispettate per ridurre il rischio di commissione dei reati con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Preso atto del PTPC 2019-2021 pubblicato, dell'allegato al Piano aggiornato secondo le disposizioni dalla determinazione ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018 e di tutti gli adempimenti relativi e conseguenti.

Dato atto che:

- in data 09/11/2018 è stata effettuata la formazione di tutto il personale a cura dell'Avv. Alessandro Vasi, consegnate le slide relative e formulata l'informativa che dovrà essere consegnata ai dipendenti entro il prossimo mese di febbraio;
- in data 13/12/2018 è stato effettuato un incontro congiunto con l'RSPP ed è stato redatto il documento Allegato S "Verifica Procedure Salute e Sicurezza sul Lavoro";
- è attiva la procedura di segnalazione degli illeciti "Whistleblowing".

Visti:

- la proposta di Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG" predisposta dal Servizio Amministrativo, ritenuta completa e pienamente rispondente alle esigenze organizzative societarie, quindi accoglibile;
- il documento "Principi del Modello 231" che riassume i principi fondamentali del "MOG";
- il documento di Aggiornamento al Piano 2019-2021 predisposto dal RTPC con il quale si intende integrare il MOG.

Dato atto infine che tutti i documenti sono stati aggiornati tenuto conto del processo di fusione che ha portato all'incorporazione della Società Se.Cim. S.r.l. in Adopera la quale ha quindi ereditato anche le attività e le azioni sensibili in ambito cimiteriale.

Acquisito il parere della Responsabile della Trasparenza Sig.ra Grazia Fantini.

Ravvisata la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del mandato ricevuto e di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto societario.

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- D.Lgs 231/2001 e s.m.i.;
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- la Determinazione ANAC 1134/2017;
- la Delibera ANAC 141/2018;


DETERMINA

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa:

- di approvare il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG" di Adopera S.r.l. così come predisposto dal Servizio Amministrativo;
- di approvare il documento "Principi del Modello 231" che riassume i principi fondamentali del "MOG";
- di provvedere a distribuire al personale copia dell'informativa relativa denominata "La Responsabilità Amministrativa Degli Enti Ex D.Lgs. n. 231/2001";

- di disporre la pubblicazione del "MOG" con il documento di aggiornamento del PTPC 2019-2021 e tutti i documenti previsti dalla determina ANAC 141/2018, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Società;
- di informare i Comuni Soci di quanto adottato e trasmettere copia completa di tutta la documentazione ai rispettivi Responsabili della Trasparenza.

Dott. Marco Castellani
Amministratore Unico



Determinazione dell'Amministratore Unico n. 05 del 28/01/2019



OGGETTO: "Aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 e relativi adempimenti".

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- art. 1 comma 8 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione" che dispone che si adotti ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- D.Lgs 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs 39/2013 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012";
- art. 19 del D.L. 90/2014 che trasferisce ad ANAC le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, attribuendo alla stessa il compito di adottare il PNA Piano Nazionale Anticorruzione quale atto di indirizzo rivolto a tutte le Amministrazioni che devono adottare i PTPCT, nonché il potere di vigilanza sulla qualità dei Piani adottati dagli Enti;
- D.Lgs 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Richiamati i seguenti atti assunti da ANAC:

- Delibera n. 831/2016 "approvazione del PNA 2016";
- Delibera n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs 33/2013"
- Determina n. 1310/2016 approvazione "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016";
- Determina n. 1134/2017, in vigore dal 5/12/2017, avente ad oggetto: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche economici".
- Determina n. 1208//2017 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Delibera n. 141/2018 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità

Richiamate le precedenti determinazioni n. 21 del 30/12/2013 e n. 22 del 10/03/2014 assunte dall'allora Amministratore Unico aventi rispettivamente ad oggetto: "Approvazione Piano di prevenzione della corruzione" e "Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 e Aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

Richiamate inoltre le proprie precedenti determinazioni n. 3 del 18/04/2017 e n. 1 del 10/01/2018 con la quali si è provveduto ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 (PTPCT) e relativo allegato con elenco degli adempimenti e si è adottato il nuovo schema predisposto da ANAC con la determinazione ANAC n. 1134/2017, avente ad oggetto: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche economici".

Esaminata la proposta di aggiornamento dell'allegato al PTPC 2019-2021 predisposta dalla Responsabile della prevenzione della corruzione, della Trasparenza e dell'accesso civico, nominata con propria determinazione n. 5 del 10/04/2018.

Considerato che:

- per gli anni nei quali non è stata predisposto lo specifico aggiornamento del Piano si considerano assolti gli obblighi in quanto sono state poste in essere le attività volte alla realizzazione di misure organizzative di prevenzione e controllo di carattere generale, secondo quanto disposto all'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, previste nei Piani;
- sono comunque stati aggiornati i dati collegati al Programma di Trasparenza e al Piano di prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla L. 190/2012 e dal successivo D.Lgs 33/2013 e loro modifiche ed integrazioni.

Visto la nota del 22/04/2016 prot. 287/U/2016/a a firma dell'Amministratore Unico con la quale la società Adopera ha comunicato al Comune di Casalecchio di Reno (allora Socio Unico) di aver provveduto al riordino dei dati sul sito informatico ed all'aggiornamento dei contenuti della "Sezione Trasparenza Amministrativa" ed ha richiesto una fattiva collaborazione affinché possano essere inserite le attività afferenti alla trasparenza ed all'anticorruzione di Adopera nei Piani adottati dal Comune.

Ritenuto:

- che le attività di Adopera siano strumentali a quelle dei Comuni Soci;
- opportuno che la Società adotti atti e provvedimenti autonomi e/o distinti da quelli dei propri soci.

Ravvisata la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del mandato ricevuto e di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto societario.

Visto il D.Lgs 267/2000, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

DETERMINA

- di confermare le attività relative al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza sinora predisposte;
- di ribadire che le attività svolte per la realizzazione di misure organizzative di prevenzione e controllo di carattere generale, secondo quanto disposto all'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, previste nei Piani esistenti, sono regolari;
- di approvare il documento di aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021 (PTPCT), così come predisposto dal RPCT e depositato agli atti d'ufficio;

- di disporre la pubblicazione del PTPCT sul sito web della Società nella sezione: "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali" e nella sottosezione: "Altri contenuti Prevenzione della corruzione";

- di mantenere attivo il dialogo con i Soci a favore di una fattiva regia delle attività poste in essere dalla Società con particolare riferimento al ruolo di direzione, coordinamento e controllo analogo dell'azione ai sensi di legge.



Dott. Marco Castellani
Amministratore Unico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Castellani", written over the typed name and title.

OGGETTO: Selezione per l'assunzione di 1 unità di personale con il profilo di "Necroforo" – livello 3B -a tempo indeterminato a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente). Nomina Commissione esaminatrice.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- Adopera s.r.l. gestisce in house i servizi cimiteriali, di illuminazione votiva e l'attività di manutenzione e custodia del cimitero per il comune di Casalecchio di Reno giusto contratto di servizio prot. 34405 sottoscritto in data 29/10/2018, in conformità ai principi di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 267/2000 nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 175/2016 e art.192 del D.Lgs 50/2016;
- a seguito del pensionamento di un operatore cimiteriale (decorrenza 31/12/2018) è emersa la carenza di organico e se ne è data evidenza nella scheda fabbisogno di personale all'interno del Piano Operativo Aziendale 2019;
- il Piano Operativo Aziendale 2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno con atto n. 104 del 20/12/2018 e i costi del personale previsti al suo interno includono la figura in oggetto;
- con propria determinazione n. 3 del 18/01/2019 è stata avviata la procedura di selezione.

Dato atto che:


- con proprio provvedimento prot. 286 del 21/02/2019 sono stati individuati i membri della Commissione Interna con le funzioni di verifica delle candidature pervenute, dei requisiti e dei titoli posseduti dai richiedenti;
- dal verbale redatto in data 26/02/2019 a firma della Commissione si evince che sono pervenute 12 candidature opportunamente acquisite al protocollo, che sono stati ammessi n. 11 candidati ed escluso n. 1 candidato in quanto non in possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
- è stato redatto apposito "Provvedimento di ammissione ed esclusione" da pubblicare unitamente all'atto di nomina della commissione interna come sopra richiamato, sia sul sito della Società nell'apposita Sezione Trasparenza che sui siti dei Comuni dell'Unione analogamente a quanto fatto per il bando di selezione e per le successive fasi.

Considerato che:

- è ora necessario nominare la Commissione esaminatrice incaricata di valutare i candidati che si sottoporranno alle prove pratiche così come descritte nel bando approvato con determina 3/2019;
- che con nota prot. 276 del 19/02/2019 è stato richiesto allo Servizio Personale Associato "SPA" dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia l'autorizzazione alla partecipazione del dipendente del Comune di Zola Predosa Per. Agr. Luca Cavazza che, opportunamente consultato, ha manifestato piena disponibilità;
- che al membro esterno Sig. Luca Cavazza verrà riconosciuto un compenso forfettario determinato in lorde 150€ (centocinquanta euro);

Ritenuto opportuno nominare la Commissione esaminatrice così composta:

PRESIDENTE: Ing. Franco Spalazzese, Direttore Tecnici Edifici-Servizi Cimiteriali;
MEMBRI ESPERTI: Geom. Fabrizio Gamberini – Tecnico Servizio Infrastrutture;
Per. Agr. Luca Cavazza – Tecnico Servizio Manutenzione;
Sig. Simone Destrieri – Operatore Cimiteriale;
SEGR. VERBALIZZANTE: Sig.ra Federica Guidetti – Ufficio Personale.



Verifica la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto.

Visti:

- lo Statuto della Società;
- il Regolamento contenente il Codice di Comportamento adottato con determina del 2014 dell'ex Amministratore Unico;
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 1 del 27/01/2017;

DETERMINA

per i motivi esposti nelle premesse,

- di approvare la documentazione di preselezione prodotta dalla Commissione interna nominata con atto dell'Amministratore Unico prot. 276/2019, tutti depositati agli atti d'ufficio;
- di approvare il provvedimento di ammissione ed esclusione quale risultato dei lavori della Commissione interna, atto prot. 313 del 26/02/2019;
- di nominare la Commissione esaminatrice incaricata di valutare i candidati che si sottoporranno alle prove pratiche come descritte nel bando, così composta:

PRESIDENTE Ing. Franco Spalazzese, Direttore Tecnici Edifici-Servizi Cimiteriali;
MEMBRI ESPERTI: Geom. Fabrizio Gamberini – Tecnico Servizio Infrastrutture;
Per. Agr. Luca Cavazza – Tecnico Servizio Manutenzione;
Sig. Simone Destrieri – Operatore Cimiteriale;
SEGR. VERBALIZZANTE: Sig.ra Federica Guidetti – Ufficio Personale;

- di dare mandato all'Ufficio Amministrativo per tutti gli adempimenti di competenza connessi al presente atto;
- di regolarizzare al termine della procedura quanto necessario per il rimborso da riconoscere al membro esterno Per. Agr. Luca Cavazza, dipendente del Comune di Zola Predosa;
- di inviare al Responsabile della Trasparenza della Società l'elenco degli atti per le opportune verifiche e per gli eventuali obblighi di pubblicazione;
- di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.

Dott. Marco Castellani
Amministratore Unico

OGGETTO: Selezione per l'assunzione di 1 unità di personale con il profilo di "Necroforo" – livello 3B - a tempo indeterminato a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente). Approvazione graduatoria e atti rimessi dalla commissione esaminatrice e assunzione in prova del primo classificato.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- con propria determinazione n. 3 del 18/01/2019 è stata avviata la procedura per la selezione di n. 1 Necroforo livello 3B - a tempo indeterminato a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente);
- con propria determinazione n. 6 del 27/02/2019 sono stati individuati i membri della Commissione Interna con le funzioni di verifica delle candidature pervenute, dei requisiti e dei titoli posseduti dai richiedenti;
- dal verbale redatto in data 26/02/2019 a firma della Commissione si evince che sono pervenute 12 candidature opportunamente acquisite al protocollo, che sono stati ammessi n. 11 candidati ed escluso n. 1 candidato in quanto non in possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
- è stato redatto apposito "Provvedimento di ammissione ed esclusione" prot. 313/2019 del 26/02/2019 pubblicato unitamente all'atto di nomina della commissione interna come sopra richiamato, sia sul sito della Società nell'apposita Sezione Trasparenza che sui siti dei Comuni dell'Unione analogamente a quanto fatto per il bando di selezione e per le successive fasi.

Considerato che:

- in data 04/03/2019 si sono svolte le prove pratiche di idoneità dei candidati ammessi come da Verbale della Commissione in pari data;
- in data 06/03/2019 si sono svolti i colloqui alla presenza dell'Amministratore Unico come da Verbale della Commissione in pari data.

Verifica la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto.

Visti:


- lo Statuto della Società;
- il Piano Operativo Aziendale 2019;
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 1 del 27/01/2017;

DETERMINA

per i motivi esposti nelle premesse,

- di approvare in toto i documenti rimessi dalla Commissione esaminatrice;
- di dare avvio alle pratiche amministrative necessarie per l'assunzione del candidato che si trova al primo posto della graduatoria così come formulata nel verbale della Commissione esaminatrice;

- di stipulare un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con il Signor Simone Samiolo, nato a Bentivoglio (BO) il 19/02/1980 e residente a Calderara di Reno (Bo) in Via Gramsci 17 B;
- di dare assicurazione che la presente assunzione è compatibile con la vigente normativa contrattuale ed è finanziata con le risorse previste per il personale, così come indicato nel POA 2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 20/12/2018;
- che la stessa assunzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con attribuzione del trattamento economico fissato dal CCNL Utilitalia (ex Federambiente) per la posizione di operaio livello 3B con una spesa complessiva annua pari a:
 - retribuzione base lorda annua € 25.494,59;
- di inviare al Responsabile della Trasparenza della Società l'elenco degli atti per le opportune verifiche e per gli eventuali obblighi di pubblicazione;
- di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.



Dot. Marco Castellani
Amministratore Unico

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 08 del 28/03/2019

OGGETTO: liquidazione acconto "compensi per produttività anno 2018" ai dipendenti della Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2018;
- il Sistema di misurazione e valutazione delle performance individuale del 19/06/2014 e l'accordo relativo all'Attribuzione dell'incentivo monetario sulla base della performance, sottoscritto dalla delegazione trattante in data 19/05/2016;
- l'Accordo Unico, siglato dal sindacato e dai rappresentanti sindacali, del 19/05/2016 ai punti 12 e l'integrazione dell'11/02/2015 con la quale viene previsto un importo minimo da erogare con il cedolino di marzo nel mese di aprile.

Verificato che:

- la spesa per i compensi incentivanti per l'anno 2018, unitamente alle altre spese di personale, non supera i limiti disposti dalla normativa vigente (L. 122/2010 e 114/2014);
- le somme sono utilizzate nel rispetto delle destinazioni di cui all'accordo stipulato.

Ritenuto opportuno procedere per il personale dipendente alla liquidazione in acconto dei compensi di produttività per l'anno 2018, per una somma complessiva di € 26.473,72 comprensiva di oneri e IRAP, come di seguito dettagliata:

Dipendente	Acconto premio minimo spettante	Totale Costo Acconto
Antonicelli Nicola	€ 489,04	€ 710,50
Brandani Claudio	€ 391,78	€ 554,55
Brionesi Valentina	€ 58,90	€ 81,19
Brionesi Valentina	€ 56,85	€ 78,36
Cellini Francesco Maria	€ 493,15	€ 699,70
Ciobanu Catalin Gheorghe	€ 468,49	€ 681,99
Cristofori Renzo	€ 473,97	€ 683,65
Dalla Bona Alessandro	€ 454,79	€ 657,07
Destrieri Simone	€ 500,00	€ 702,64
Domicoli Luigi	€ 446,58	€ 661,71
Falanga Pasquale	€ 500,00	€ 702,64
Fantini Grazia	€ 500,00	€ 707,73
Ferrara Marcello	€ 460,27	€ 669,10
Froio Massimo	€ 486,30	€ 707,91
Gallozza Silvana	€ 500,00	€ 707,73

Gamberini Fabrizio	€ 500,00	€ 709,42
Gasperini Giovanni	€ 418,12	€ 624,17
Gherardi Roberto	€ 500,00	€ 740,03
Grandi Fabrizio	€ 476,71	€ 711,64
Graziani Gian Luca	€ 464,38	€ 665,20
Guidetti Federica	€ 497,26	€ 685,40
Laffi Daniele	€ 500,00	€ 690,87
Marchetti Roberto	€ 479,45	€ 696,98
Mauceri Salvatore	€ 482,19	€ 684,15
Nadalini Davide	€ 486,30	€ 720,58
Ognibene Fausto	€ 379,99	€ 525,05
Palmas Giorgio Umberto	€ 500,00	€ 702,64
Parazza Monica	€ 303,16	€ 417,86
Parrino Benedetto	€ 436,99	€ 652,34
Poggi Emanuele	€ 380,12	€ 552,58
Resca Roberto	€ 500,00	€ 721,19
Sacanna Stefano	€ 431,51	€ 611,27
Sassi Paolo	€ 489,04	€ 730,04
Soddu Sandro	€ 500,00	€ 702,64
Spalazzese Franco	€ 102,48	€ 141,60
Spalazzese Franco	€ 331,51	€ 458,05
Testigrosso Serena	€ 494,52	€ 681,62
Ungureanu Florin	€ 472,60	€ 687,97
Vaccari Stefano	€ 377,84	€ 559,86
Venturi Giuseppe	€ 500,00	€ 702,64
Zanetti Carlo	€ 491,78	€ 697,75
	€ 17.776,09	€ 25.480,00
Quota IRAP	3,90%	€ 993,72
	TOTALE	€ 26.473,72



Accertato che le somme destinate all'acconto sui compensi incentivanti per l'anno 2018 non superano i limiti disposti dalla normativa vigente (L. 122/2010 e 114/2014) e vengono utilizzate nel rispetto delle destinazioni di cui agli accordi stipulati.

Verifica la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto.


Visti:

- lo Statuto della Società;
- il Sistema di misurazione e valutazione delle performance individuale del 19/06/2014;
- l'accordo per l'attribuzione dell'incentivo monetario sulla base della performance del 19/05/2016 e la sua successiva integrazione.

Vista inoltre la normativa in materia di personale;

- di provvedere alla liquidazione ai dipendenti dell'acconto dei compensi di produttività per l'anno 2018 per una somma complessiva di € 26.473,72 comprensiva di oneri e IRAP;
- di dare atto che la spesa per tali compensi non supera i limiti disposti dalla normativa vigente (L. 122/2010 e 114/2014) e che la stessa viene utilizzata nel rispetto delle destinazioni di cui all'accordo stipulato;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con le disponibilità del POA 2019;
- che il saldo dei compensi incentivanti viene rinviato ad apposito atto da assumersi nel mese di luglio 2019 e che tale atto terrà conto dell'acconto riconosciuto con la presente determinazione;
- di dare mandato al Servizio Personale affinché predisponga quanto necessario per la liquidazione delle somme suindicate;
- di inviare al Responsabile della Trasparenza della Società copia della presente determinazione affinché assolva agli obblighi di pubblicazione con particolare riguardo ai dati sensibili che dovranno essere tutelati in virtù della normativa sulla Privacy;
- di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.

Dott. Marco Castellari
Amministratore Unico



OGGETTO: Approvazione della Convenzione per la gestione del servizio di pagamento mobile delle tariffe di sosta del Comune di Casalecchio di Reno.



L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- Adopera gestisce in concessione il servizio di sosta a pagamento sulle strisce blu per il Comune di Casalecchio di Reno come da contratto di servizio Prot. 39451 sottoscritto in data 7/12/2017;
- sulle aree di sosta a pagamento gestite è attualmente in vigore un sistema di sosta rispetto al quale è utilizzato, quale strumento di pagamento, unicamente il ticket emesso da parcometro.

Dato atto che:

- è volontà di Adopera ampliare le modalità di pagamento della sosta al fine di migliorare il servizio all'utenza;
- la necessità è quella di non sostenere ulteriori costi ed applicare un sistema aperto ai vari fornitori di dati presenti sul mercato che volessero integrarsi nel sistema (SmartHUB) per non ledere in alcun modo la concorrenza.

Vista l'opportunità offerta dalla Società EasyPark Italia S.r.l. con sede legale a Milano in Via Ezio Andolfato, 10 (P.IVA 05000350651), la quale mediante la sottoscrizione di una convenzione priva di costi per Adopera e con apertura del mercato ai diversi operatori presenti sul mercato permette di attivare:

- A. il servizio di pagamento della sosta tramite applicazione mobile (app) con il sistema chiamato M-pay cioè una piattaforma che consente agli utenti, mediante il telefono cellulare, di pagare a consuntivo la tariffa, calcolata sull'effettiva durata della sosta dell'utente;
- B. una soluzione cloud per raccogliere tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta provenienti da varie fonti informative (compreso quelle di altri eventuali operatori), al fine di semplificare il controllo della sosta da parte di Adopera.

Verificato che:

1. la somma che l'utente è tenuto a corrispondere per l'effettiva durata della sosta è calcolata sulla base delle tariffe concordate con l'Amministrazione comunale e comunicate da Adopera, oltre al corrispettivo richiesto da EasyPark per il proprio servizio, secondo la tabella contenuta al punto A.4 dell'allegato A);
2. EasyPark manleva e tiene indenne Adopera da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare da un'eventuale contestazione tra EasyPark e l'utente circa il servizio, con particolare riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle tariffe;
3. la convenzione non determina la creazione di alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, joint venture o società tra EasyPark e Adopera;
4. la convenzione ha una durata di tre anni dalla data della sottoscrizione ma le parti hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 180 giorni, da comunicare tramite PEC.

Ritenuto opportuno consentire alla società EasyPark Italia S.r.l. di effettuare le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune, ivi inclusa la realizzazione della cartellonistica

informativa (ossia l'installazione di insegne, cartelli e adesivi a marchio EasyPark, anche sui parcometri), pubblicità sul web, social media e tutti i canali che reputerà idonei allo scopo unicamente con le modalità preventivamente concordate con la società.

Individuato il Servizio Infrastrutture di Adopera quale struttura competente a curare i rapporti con EasyPark nonché ad effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione del servizio.

Ritenuto quindi tecnicamente ed economicamente conveniente sottoscrivere l'accordo per il servizio illustrato con EasyPark Italia S.r.l.

Verificata la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto.


Visti:

- lo Statuto della Società;
- il Contratto di Servizio per la gestione globale della sosta a pagamento;
- la bozza della convenzione che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DETERMINA

per i motivi e con le modalità esposti nelle premesse, che si intendono qui interamente richiamati,

- **di approvare** lo schema di convenzione per la *Gestione del servizio di pagamento mobile delle tariffe di sosta nel Comune di Casalecchio di Reno*, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- **di provvedere** alla sottoscrizione della convenzione con la società EasyPark Italia S.r.l. con sede legale a Milano in Via Ezio Andolfato, 10 (P.IVA 05000350651);
- **di confermare che:**
 - dalla sottoscrizione della convenzione non deriva alcun costo per la Società;
 - l'accordo tra Adopera ed EasyPark non lede la concorrenza in quanto prevede l'applicazione di un sistema aperto ai vari fornitori di dati presenti sul mercato che vogliono integrarsi nel sistema SmartHub;
- **di consentire** alla società EasyPark Italia S.r.l. di effettuare le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune con le modalità preventivamente concordate con la società;
- **di incaricare** il Servizio Infrastrutture di Adopera a curare i rapporti con EasyPark ed effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione del servizio;
- **di informare** il Comune di Casalecchio di Reno delle attività derivanti dalla sottoscrizione della convenzione;
- **di trasmettere** al Responsabile della Trasparenza della Società copia della presente determinazione affinché assolva agli obblighi di pubblicazione;
- di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.


Dott. Marco Castellani
Amministratore Unico



OGGETTO: "AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.Lgs 231/2001 - "MOG" E DEL "PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021".

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le seguenti determinazioni n. 4 e n. 5 con le quali si approvavano rispettivamente il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG" e il documento di aggiornamento del Piano triennale della corruzione e della trasparenza 2019-2021.

Considerato che:

- ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della società anche a tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (individui, istituzioni e utenti in genere);
- la corretta attuazione della normativa è da considerarsi la continuazione delle politiche aziendali che hanno portato all'introduzione del Codice di Comportamento (Regolamento interno);
- lo scopo del "MOG" e del PTPC costituisce un sistema strutturato ed organico di procedure e regole da rispettare per ridurre il rischio di commissione dei reati con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Visti:

- la proposta di aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG" predisposta dal Servizio Amministrativo, ritenuta accoglibile;
- la proposta di aggiornamento del Piano 2019-2021 predisposto dal RTPC con il quale si intende integrare il MOG.

Acquisiti i pareri dell'OdV Avv. Alessandro Vasi e della Responsabile della Trasparenza Sig.ra Grazia Fantini.

Ravvisata la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del mandato ricevuto e di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto societario.

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- D.Lgs 231/2001 e s.m.i.;
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- la Determinazione ANAC 1134/2017;
- la Delibera ANAC 141/2018;


DETERMINA

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa:

- di approvare il documento di aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG" di Adopera S.r.l. così come predisposto dal Servizio Amministrativo;

- di approvare il documento di aggiornamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2019-2021 (PTPCT) di Adopera S.r.l. così come predisposto dal Servizio Amministrativo;
- di disporre la pubblicazione del "MOG" e dell'aggiornamento del PTPCT 2019-2021 nella versione aggiornata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Società;
- di informare i Comuni Soci di quanto adottato e trasmettere copia completa di tutta la documentazione ai rispettivi Responsabili della Trasparenza.

Dott. Marco Castellani
Amministratore Unico



Determinazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 25/06/2019

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento interno del personale" aggiornato



L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che nel marzo 2014 a firma dell'ex Direttore Generale fu adottato il "Regolamento interno del personale" allo scopo di regolarizzare lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale, sia all'interno che all'esterno dei locali della Società.

Visto l'evolversi della realtà lavorativa si è reso necessario provvedere ad un adeguamento del contenuto del Regolamento mediante l'aggiornamento del testo anche a seguito di incontri con i Direttori Tecnici e i rappresentanti sindacali.

Dato atto che il Regolamento interno del personale nel suo testo aggiornato:

- ✓ esprime i principi, i valori e le norme di comportamento che devono caratterizzare tutti coloro che, a vario titolo, lavorano all'interno di Adopera;
- ✓ contiene l'enunciazione dei diritti, i doveri e le responsabilità rispetto ai quali si conformano la conduzione e l'organizzazione delle attività aziendali, nel rispetto degli interessi dei dipendenti, dei fornitori e dell'utenza;
- ✓ stabilisce le linee guida comportamentali da tenere, regola il ruolo e i rapporti dell'azienda con tutti i soggetti con cui si relaziona, contiene l'impegno al rispetto delle norme in esso contenute ed è valido per tutti, indipendentemente dalle mansioni svolte o dal livello di responsabilità.

Considerato che Adopera mantiene un costante impegno:

- per favorire e garantire l'adeguata conoscenza del Regolamento e a far rispettare i principi e le norme in esso contenute;
- per approfondire, aggiornare ed adeguare il documento alle evoluzioni della sensibilità civile nonché delle normative aventi maggiore rilevanza per gli aspetti in esso trattati.

Tenuto conto degli incontri informativi con i dipendenti e con le rappresentanze sindacali.

Verificata la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto.

Visti:

- lo Statuto della Società;
- il CCNL UTILITALIA Nettezza Urbana (ex Federambiente);
- l'Accordo stipulato con le RSU in data 06/06/2012;
- la legge 300/70 "Statuto dei diritti dei Lavoratori";

DETERMINA

per i motivi esposti nelle premesse,

- di approvare l'aggiornamento del "Regolamento interno del Personale" come nel testo allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Servizio Personale affinché provveda alla consegna del documento a tutto il personale con le modalità concordate e previste all'art. 2 del Regolamento stesso;
- di inviare al Responsabile della Trasparenza della Società copia della presente determinazione affinché assolva agli obblighi di pubblicazione;
- di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.



Dott. Marco Castellani
Amministratore Unico

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 25/06/2019



OGGETTO: INDIZIONE DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2018.

Premesso che:

- con determinazioni n. 6 del 28/04/2014 si affidavano i servizi assicurativi a tutela dei rischi del Comune di Casalecchio di Reno fino alla data del 30/06/2019;
- sono già avviate da tempo le attività di redazione della documentazione necessaria per l'avvio della procedura di gara per l'individuazione dei fornitori delle nuove polizze;
- la stessa esigenza sorge anche in capo all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, nonché ai comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte San Pietro, Valsamoggia, Sasso Marconi ed InSieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia, poiché anche i loro servizi assicurativi di questi ultimi sono in scadenza;
- di comune accordo, si intende pertanto procedere all'indizione di un'unica procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016.

Preso atto che:

- l'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, aveva previsto che il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006 fosse sostituito dal seguente: "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";
- attualmente, ai sensi del disposto dell'art. 38 e dell'art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 le centrali di committenza sono qualificate se sono iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni

Appaltanti (AUSA) e che i Comuni non capoluogo di Provincia devono rivolgersi alle Unioni di Comuni.

Verificato che il Codice di iscrizione AUSA dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia è il seguente: 0000329888.

Visti:

- la Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 18/12/2014 di cui al Repertorio n. 18/2014 dell'Unione dei Comuni;
- il Regolamento di funzionamento del Servizio Associato Gare (SAG) approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 15 del 27/2/2017.

Precisato che la procedura di gara ha ad oggetto la ricerca delle migliori soluzioni assicurative per la copertura dei rischi in capo ad Adopera S.r.l. e che gli stessi saranno individuati in collaborazione e con il supporto del broker assicurativo, costituito dal R.T.I. tra AON S.p.A. e MAG JLT di cui alla determina n. 31/2017, esecutiva ai sensi di legge, che si occuperà della predisposizione del capitolato di gara che verrà successivamente approvato da ogni singolo Ente.

Dato atto che:

- nel disciplinare tecnico dei contratti assicurativi, accettato e sottoscritto dai comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa per il periodo 30/06/2014 - 30/06/2019 e fatto proprio, per omogeneità, da Adopera S.r.l., è espressamente riconosciuta la facoltà di richiedere alle compagnie aggiudicatarie una proroga delle garanzie assicurative in scadenza per ulteriori quattro mesi;
- al fine di meglio consentire al Servizio Associato Gare (SAG) la gestione della procedura per l'identificazione dei nuovi affidatari e delle nuove polizze, unitamente al broker assicurativo, da svolgere con tutti i comuni dell'Unione, è intenzione di Adopera S.r.l. di avvalersi della predetta facoltà di proroga;
- dal timing di gara predisposto dal SAG si evince che il termine indicativo per l'aggiudicazione efficace del servizio in oggetto potrebbe slittare oltre i quattro mesi di proroga previsto dai contratti assicurativi;
- a seguito di specifico incarico, il Broker AON S.p.A. ha ottenuto dalle compagnie assicurative, con le quali attualmente vigono le coperture in scadenza al 30/06/2019, l'estensione eventuale della proroga di ulteriori 2 mesi e precisamente fino al 31/12/2019 e, comunque, fino all'aggiudicazione delle nuove polizze, senza soluzione di continuità.

Accertato che le compagnie assicurative, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio, si sono impegnate ad accettare la proroga in questione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente in vigore, di cui in dettaglio si rimanda alla determina n. 6 del 28/04/2014, come da documentazione agli atti degli uffici.

Ritenuto opportuno prorogare i contratti esistenti fino all'aggiudicazione della nuova gara senza soluzione di continuità.

Preso atto che i CIG della presente procedura restano i medesimi di cui alla citata determina n. 6/2014, a cui integralmente ci si richiama.

Ravvisata la competenza dell'Amministratore Unico all'assunzione del presente atto.



Visti:

- il Decreto legislativo n. 50/2016,
- il Decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa:

- 1) di delegare al Servizio Associato Gare dell'Unione di Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia (SAG), lo svolgimento in forma associata della gara per la scelta delle compagnie assicurative e delle polizze per la copertura dei rischi in capo ad Adopera S.r.l. di cui all'elaborando bando e capitolato di gara che sarà redatto in collaborazione con il broker assicurativo AON S.p.A. così come preliminarmente condiviso con tutti gli Enti in premessa richiamati, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
- 2) di utilizzare la proroga delle polizze assicurative in essere di quattro mesi prevista nei contratti di assicurazione in essere, fatta salva la facoltà di utilizzare l'istituto dell'ulteriore proroga tecnica accettata dalle compagnie assicurative per il tramite del broker, per ulteriori due mesi, così come in premessa dettagliato, in modo da allinearsi su di una data di scadenza unica che permetta di gestire insieme al broker le procedure per la selezione delle nuove polizze/companie assicurative unitamente agli altri Enti dell'Unione, e precisamente fino al 31/12/2019;
- 3) di dare atto che le condizioni contrattuali ed economiche della suddetta proroga resteranno le medesime di quelle attualmente in vigore, di cui alla determina n. 6 del 28/04/2014 come da documentazione agli atti degli uffici;
- 4) di dare atto che la spesa di € 77.985,98 occorrente alla copertura dei costi relativi alla proroga delle polizze assicurative in essere in essere sino al 31/12/2019 è contenuta nel POA 2019 approvato;

Dott. Marco Castellani
Amministratore Unico

OGGETTO: OBIETTIVI SERVIZI TECNICI E AMMINISTRATIVO ANNO 2019 – APPROVAZIONE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamati:

- la deliberazione del CC di Casalecchio di Reno n. 104 del 20/12/2018 è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2019;
- il Sistema di misurazione e valutazione delle performance individuale del 19/06/2014 e l'accordo relativo all'Attribuzione dell'incentivo monetario sulla base della performance, sottoscritto dalla delegazione trattante in data 19/05/2016.

Dato atto che in analogia a quanto previsto nel D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni si ritiene necessario individuare e attuare azioni collegandole ai contenuti del proprio Piano Operativo Aziendale, attraverso l'approvazione di specifici obiettivi;

Considerato che le società pubbliche hanno l'obbligo di improntare le proprie azioni alla realizzazione degli indirizzi ricevuti dagli Enti Soci allo scopo di partecipare al raggiungimento degli obiettivi garantendo nel contempo la più ampia trasparenza;

Valutato che analogamente a quanto stabilito per gli Enti Pubblici dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs 150/2009, il ciclo della performance si articola nelle seguenti fasi:

- ✓ definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere;
- ✓ collegamento tra obiettivi e risorse disponibili;
- ✓ monitoraggio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- ✓ misurazione e valutazione della performance, individuale e di struttura;
- ✓ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- ✓ rendicontazione dei risultati.

Stabilito che gli obiettivi devono essere:

- ✓ pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e agli indirizzi ricevuti dagli Enti Soci;
- ✓ individuati e misurabili;
- ✓ tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- ✓ riferibili all'anno in corso;
- ✓ correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Sentiti i Direttori dei Servizi Tecnici e la Responsabile del Servizio Amministrativo che hanno partecipato alla formulazione degli obiettivi condividendone i contenuti, le azioni e le potenzialità di attuazione;

Viste le schede sotto riportate:

<p><i>Servizio Infrastrutture-Verde-Sosta a pagamento</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valutazione del grado di usura della segnaletica orizzontale (tramite dati); 2. Ricognizione e classificazione amministrativa delle strade - definizione delle linee guida e la redazione della stima dei costi necessari per completare il progetto; 3. Definizione dell'organizzazione interna e delle modalità di controllo dei concessionari (manutenzione del verde).
---	---



<p><i>Servizio Edifici-Cimiteriali</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizzazione gruppo di lavoro entro il 2019 al fine di effettuare piano di monitoraggio stato manutentivo edifici, manufatti e arredi urbani, definizione indicatori e cadenzamento verifiche controllo delle attività manutentive effettuate dai concessionari di edifici e impianti sportivi; 2. Piano adeguamento sismico edifici - definizione delle linee guida e la redazione della stima dei costi necessari per completare il progetto; 3. Riorganizzazione servizi cimiteriali.
--	---

<p><i>Servizio Impianti</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schede di manutenzione standard per impianti per edificio; 2. Definizione controllo esecuzione del contratto da parte del concessionario e piano di manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica e articolazione in fasi annuali; 3. Censimento obblighi di Adopera e dei concessionari per contratti di concessione - affitto a terzi di beni di Adopera e di beni del Comune.
---------------------------------	--

<p><i>Servizio Amministrativo</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Privacy: sopralluoghi di verifica luoghi di lavoro; adozione modulistica per individuazione "incaricati esterni" - popolamento Programma EVO per la gestione dei processi; 2. Revisione Regolamenti interni previsti nel PTPCT - annualità 2019; 3. Popolamento anagrafica e procedure programma di gestione Infotel in accordo con OIV e RSPP.
---------------------------------------	--


Ritenuto:

- di incaricare i Direttori Tecnici e la Responsabile del Servizio Amministrativo affinché mantengano aggiornato lo stato di avanzamento degli obiettivi con relazioni/schede/documenti dai quali risultino: stato degli obiettivi, strumenti utilizzati, individuazione della struttura utilizzata;
- di procedere all'approvazione;

DETERMINA

- **di assegnare** ai Direttori dei Servizi Tecnici ed alla Responsabile del Servizio Amministrativo di Adopera S.r.l. gli obiettivi per l'anno 2019 così come meglio formulati nelle schede riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate;
- **di incaricare** i Direttori dei Servizi Tecnici e la Responsabile del Servizio Amministrativo affinché mettano in atto tutte le azioni opportune e necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- **di ordinare** sin da ora che vengano redatti verbali e/o documenti di rendicontazione;
- **dare mandato** al Servizio Amministrativo affinché la presente determinazione venga pubblicata sul sito www.adoperasrl.it nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: SALDO QUOTE PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISCHIO E DISAGIO ANNO 2018.



L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che con deliberazione di CC n. 104 del 20/12/2018 è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2019.

Richiamati:

- il Sistema di misurazione e valutazione delle performance individuale del 19/06/2014 e l'accordo relativo all'Attribuzione dell'incentivo monetario sulla base della performance, sottoscritto dalla delegazione trattante in data 19/05/2016;
- l'Accordo Unico, siglato dal sindacato e dai rappresentanti sindacali, del 19/05/2016 ai punti 13 e 14 relativi alle indennità disagio e rischio.

Preso atto della conclusione del processo di valutazione della performance dei dipendenti per l'anno 2018, svolto secondo le linee del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione.

Verificato che:

- la spesa per i compensi incentivanti per l'anno 2018, unitamente alle altre spese di personale, non supera i limiti disposti dalla normativa vigente (L. 122/2010 e 114/2014);
- le somme sono utilizzate nel rispetto delle destinazioni di cui all'accordo stipulato.

Dato atto che:

- con propria determina n. 8 del 28/03/2019 è stato liquidato l'acconto della quota di produttività spettante al personale, pari ad € 500 lorde, parametrize ai giorni di effettivo lavoro svolto;
- che sono state riconosciute le "indennità di rischio e disagio" spettanti ai dipendenti aventi diritto come da accordo soprarichiamato per la somma, comprensiva di oneri, pari ad € 7.484,98.

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione al personale dipendente, come da documentazione in atti, del saldo delle quote di produttività spettanti per l'anno 2018, a conclusione del processo di valutazione e sulla base del citato Accordo Unico.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'Amministratore Unico, che sottoscrive per competenza il presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- la normativa vigente in materia di personale;

DETERMINA

- di dare atto che la somma complessiva dei compensi di produttività per l'anno 2018, destinata ai dipendenti e ai Direttori Tecnici comporta una spesa complessiva di € 31.716,93 comprensiva di oneri;

- di provvedere a liquidare il saldo di tali compensi per € 12.265,30 compresi oneri, determinato dalla differenza tra le somme spettanti e l'acconto già riconosciuto con determina 8/2019;
- di confermare la liquidazione delle indennità di disagio e rischio anno 2018, ai dipendenti aventi diritto come Accordo Unico del 19/05/2016, per una spesa complessiva pari ad € 7.484,98, comprensiva degli oneri;
- di assicurare che:
 - 1) la spesa per i compensi incentivanti per l'anno 2018, unitamente alle altre spese di personale, non supera i limiti disposti dalla normativa vigente (L. 122/2010 e 114/2014);
 - 2) le somme sono utilizzate nel rispetto delle destinazioni di cui all'accordo stipulato;
- di dare atto che si è provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con le disponibilità del POA 2019;
- di dare mandato al Servizio Personale affinché predisponga quanto necessario per la liquidazione delle somme suindicate;
- di inviare al Responsabile della Trasparenza della Società copia della presente determinazione affinché assolva agli obblighi di pubblicazione con particolare riguardo ai dati sensibili che dovranno essere tutelati in virtù della normativa sulla Privacy;
- di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: SALDO QUOTE PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISCHIO E DISAGIO ANNO 2018 DIPENDENTI EX SE.CIM. SRL.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che con deliberazione di CC n. 104 del 20/12/2018 è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2019.

Richiamati:

- l'atto di fusione per incorporazione di Se.Cim. srl in Adopera srl stipulato in data 11/12/2018 con effetti dal 01/01/2019 e con conseguente passaggio dei dipendenti ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;
- il verbale di accordo del 24/11/2010 siglato dall'ex Amministratore Unico di Se.Cim. S.r.l. (ora incorporata in Adopera a seguito di processo di fusione), dal sindacato e dai rappresentanti sindacali, relativo all'istituto economico denominato "Premio di Produzione" indennità.

Preso atto della conclusione del processo di valutazione della performance dei dipendenti per l'anno 2018.

Verificato che:

- la spesa per i compensi incentivanti per l'anno 2018, unitamente alle altre spese di personale, non supera i limiti disposti dalla normativa vigente (L. 122/2010 e 114/2014);
- le somme sono utilizzate nel rispetto delle destinazioni di cui all'accordo stipulato.

Dato atto che:

- con il cedolino del mese di marzo 2019 è stato liquidato l'acconto della quota di produttività spettante al personale, pari ad € 500 lorde, parametrize ai giorni di effettivo lavoro svolto;

Ritenuto opportuno di procedere alla liquidazione al personale dipendente, come da documentazione in atti, del saldo delle quote di produttività spettanti per l'anno 2018, a conclusione del processo di valutazione.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'Amministratore Unico, che sottoscrive per competenza il presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- la normativa vigente in materia di personale;

DETERMINA

- di dare atto che la somma complessiva dei compensi di produttività per l'anno 2018, destinata ai dipendenti comporta una spesa complessiva di € 12.085,89, comprensiva di oneri;

- di provvedere a liquidare il saldo di tali compensi per € 7.432,32, compresi oneri, determinato dalla differenza tra le somme spettanti e l'acconto già riconosciuto;
- di confermare la liquidazione delle indennità di disagio, trasferta e disponibilità anno 2018, ai dipendenti aventi diritto, per una spesa complessiva pari ad € 3.235,56, comprensiva degli oneri;
- di assicurare che:
 - 1) la spesa per i compensi incentivanti per l'anno 2018, unitamente alle altre spese di personale, non supera i limiti disposti dalla normativa vigente (L. 122/2010 e 114/2014);
 - 2) le somme sono utilizzate nel rispetto delle destinazioni di cui all'accordo stipulato;
- di dare atto che si è provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con le disponibilità del POA 2019;
- di dare mandato al Servizio Personale affinché predisponga quanto necessario per la liquidazione delle somme suindicate;
- di inviare al Responsabile della Trasparenza della Società copia della presente determinazione affinché assolva agli obblighi di pubblicazione con particolare riguardo ai dati sensibili che dovranno essere tutelati in virtù della normativa sulla Privacy;
- di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.


L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO.



L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2019.

Dato atto che:

- con determinazioni n. 6 del 28/04/2014 si affidavano i servizi assicurativi a tutela dei rischi del Comune di Casalecchio di Reno fino alla data del 30/06/2019;
- sono già avviate da tempo le attività di redazione della documentazione necessaria per l'avvio della procedura di gara per l'individuazione dei fornitori delle nuove polizze;
- si ritiene opportuno calcolare a carico del POA annuale, oltre alla somma necessaria per i premi assicurativi, pari ad € 170.500,00, anche la somma ipotetica per le regolazioni premio e le franchigie, prudenzialmente stimata dal Broker assicurativo, in € 40.000,00;
- ai sensi dell'art. 31 del decreto lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento individuato per l'affidamento di cui si tratta è l'Amministratore Unico dott. Marco Castellani.

Vista la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 12 del 25/06/2019 con la quale si procedeva all'indizione della procedura di affidamento del servizio assicurativo tramite il Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e alla proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2019.

Vista la comunicazione della Società di Brokeraggio assicurativo pervenuta in data 22/07/2019 con la quale venivano inviate le bozze definitive dei documenti tecnici di gara per l'affidamento dei servizi di cui si tratta suddivisi nei seguenti lotti assicurativi:

N.	DENOMINAZIONE LOTTI
1	ALL RISKS
2	RCT/RCO
3	LIBRO MATRICOLA AUTO
4	KASKO KM
5	INFORTUNI
6	RC PATRIMONIALE
7	TUTELA LEGALE

Visto il Parere espresso dalla Giunta comunale in data 23/07/2019 in relazione alle coperture assicurative del Comune di Casalecchio di Reno e di Adopera S.r.l. e con la quale sono stati approvati le bozze dei capitolati definitivi per l'affidamento dei servizi assicurativi.

Preso atto che l'affidamento iniziale riguarderà i primi tre anni e che il rinnovo di ulteriori tre come anche l'eventuale proroga dovranno essere oggetto di apposito atto formale.

Atteso che occorre dare avvio alla procedura per l'affidamento dei servizi di cui sopra.

Richiamato l'art. 32, comma 2) del Codice dei contratti pubblici e l'art. 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 che prescrivono l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base.

Dato atto che:

- il D. Lgs. 50/2016 all'art. 37 comma 1 dispone "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";
- attualmente, il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/12/2020 dalla L. 55/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" e pertanto i Comuni non capoluogo di Provincia non hanno l'obbligo di rivolgersi alle Unioni di Comuni per l'effettuazione delle procedure di gara;
- in data 31/12/2014, Rep. 18/2014, veniva stipulata la Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi; convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 18/12/2014;
- il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare prevede all'art. 3, comma 2 "...in particolare il Servizio ha il compito di curare:
b) le procedure di gara per i servizi e le forniture svolte singolarmente dagli Enti associati al di sopra di € 40.000,00 (IVA esclusa), e con esclusione degli affidamenti diretti;
- con determinazione n. 487 del 22 dicembre 2017 si provvedeva all'affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo al RTI tra Aon Spa e MagJlt Srl e che tale affidamento prevede, all'art. 3 punto 4 del capitolato speciale di appalto tra i compiti dell'appaltatore: "*Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte) e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio;*"

Ritenuto:

- che nonostante la sospensione del comma 4 dell'art. 37 sia opportuno procedere, come da programmazione delle procedure di gara, ad effettuare una procedura per tramite dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia – Servizio Associato Gare, essendo una procedura altamente specializzata ed inoltre è una procedura sovracomunale che coinvolge non solo il Comune di Casalecchio di Reno ma anche i seguenti Enti: Comune di Zola Predosa; Comune di Sasso Marconi; Comune di Valsamoggia; Comune di Monte San Pietro; Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia; Azienda Speciale dell'Unione AscInsieme; Società Adopera Srl;
- che ai fini dell'affidamento dei Servizi di cui in oggetto, di operare tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016;
- che per l'aggiudicazione dei diversi lotti si procederà secondo quanto indicato negli allegati atti di gara sottoposti dal Broker (fornitore sovracomunale su tutti gli enti coinvolti nella procedura) e che in questa sede si va ad approvare ed in particolare con riferimento all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016:

- Per i Lotti nn. 1-2-7 tramite il metodo dell'Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2;
- Per i Lotti nn. 3-4-5-6 tramite il metodo del prezzo più basso art. 95 comma 4 lettera b)

Precisato che:

- la gara d'appalto sarà svolta attraverso procedura telematica sulla piattaforma SATIP di Intercom ER suddivisa in lotti;
- come sopra già specificato, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del vigente Codice dei contratti pubblici è l'Amministratore Unico Dott. Marco Castellani, mentre il Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia.



Visti:

- l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»
- la delibera dell'A.N.A.C. n.1174/2018 che stabilisce l'importo di € 800,00 quale contributo a carico delle stazioni appaltanti per appalti di importo compreso tra € 5.000.000,00 e € 20.000.000,00; contributo che verrà sostenuto in quota a parte di Adopera S.r.l. nella misura di € 100,00.

Precisato, inoltre, che:

- le spese da sostenersi per il contributo all'Autorità di Vigilanza saranno anticipate dall'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia - Servizio Associato Gare e verranno rimborsate al Servizio a seguito di apposita richiesta per quota parte;
- le spese da sostenersi per la pubblicità di gara saranno anticipate dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e successivamente rimborsate dagli aggiudicatari ovvero, nel caso in cui la procedura andasse deserta o non aggiudicata, in quota parte dai singoli Enti che provvederanno ad assumere regolare impegno di spesa a seguito di apposita richiesta.

Specificato che:

- in questa sede si vanno ad adottare le bozze definitive dei capitolati speciali di appalto relativi ai singoli rami che si va ad assicurare come indicato nella tabella sopra, i criteri di aggiudicazione come sopra specificati, il progetto tecnico e note introduttive alla quotazione del rischio; le statistiche sinistri di Adopera S.r.l., così come redatti dalla Società di Brokeraggio assicurativo e che saranno i documenti tecnici di gara;
- il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati saranno adottati con specifico provvedimento da parte del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia;
- ai sensi della D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012 sarà effettuata la pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 18 del citato Decreto Legge sul sito internet del Comune di Casalecchio di Reno e di Adopera S.r.l.

Rilevato di che per Adopera S.r.l. si evidenzia una spesa di € 631.500,00 per gli anni 2020, 2021, 2022, per un importo annuo di € 170.500,00 oltre € 40.000,00 annui per regolazioni premio e franchigie a carico dei rispettivi POA.

Visto:

- il T.U. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la convenzione Rep. 18/2014 del 31/12/2014 per il funzionamento del Servizio Associato Gare;
- il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare adottato con delibera della Giunta dell'Unione n. 15/2017;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono richiamate:

- **di dare avvio** alla procedura sovracomunale di AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI a mezzo di procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs 50/2016 per i seguenti lotti:

N.	DENOMINAZIONE LOTTI
1	ALL RISKS
2	RCT/RCO
3	LIBRO MATRICOLA AUTO
4	KASKO KM
5	INFORTUNI
6	RC PATRIMONIALE
7	TUTELA LEGALE

- **di adottare** le bozze dei capitolati speciali di appalto relativi ai singoli rami che si va ad assicurare come indicato nella tabella sopra; i criteri di aggiudicazione come sotto specificati; il progetto tecnico e note introduttive alla quotazione del rischio; le statistiche sinistri di Adopera S.r.l., così come redatti dalla Società di Brokeraggio assicurativo e che costituiranno i documenti tecnici di gara;

- di definire e specificare:

1) che la procedura di gara sarà svolta dall'Unione dei Comuni delle valli del Reno, Lavino Samoggia – Servizio Associato Gare attraverso procedura telematica sulla piattaforma SATER di Intercent-ER e sarà suddivisa in Lotti;

2) che il Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnici e per quelli relativi all'esecuzione del contratto è l'Amministratore Unico Dott. Marco Castellani, mentre il Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Barbara Belletini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

3) che la durata contrattuale sarà di anni 3, a partire dal 1[^] gennaio 2020, con possibile rinnovo di ulteriori anni 3 e possibile proroga di mesi 6, come definito negli atti di gara;

4) che l'importo complessivo della procedura di gara relativa ai Servizi Assicurativi relativo ad Adopera S.r.l. comprensivo di tutte le opzioni (durata di anni 3; rinnovo di anni 3 e proroga di mesi è di € 1.108.250,00 come meglio specificato nel prospetto redatto dalla Società di Brokeraggio assicurativo, conservato agli atti del Servizio Associato Gare e precisamente:

- ✓ € 511.500,00 per i primi tre anni
- ✓ € 511.500,00 per gli eventuali successivi tre anni e
- ✓ € 85.250,00 per l'eventuale proroga di sei mesi;

5) che l'affidamento iniziale riguarderà i primi tre anni e che il rinnovo di ulteriori tre come anche l'eventuale proroga dovranno essere oggetto di apposito atto formale;

6) che la spesa di € 800,00 da sostenersi per il contributo all'Autorità di Vigilanza così come le spese di pubblicità della procedura di gara saranno anticipate dall'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino, Samoggia – Servizio associato gare;

7) che la quota parte del contributo all'Autorità di Vigilanza a carico di Adopera S.r.l. sarà contenuta nelle somme che verranno iscritte nei POA 2020;

8) che i codici CIG relativi ai singoli lotti messi in gara verranno acquisiti dal Servizio Assicurato Gare;

9) di dare atto che non si provvederà alla sottoscrizione di specifico contratto in quanto ai sensi dell'art. 1888 C.C. verrà sottoscritta la polizza di assicurazione rilasciata dall'assicuratore;

10) di procedere alla aggiudicazione dell'appalto dei servizi di cui si tratta nel seguente modo:

- Per i Lotti nn. 1-2-7 tramite il metodo dell'Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 2;
- Per i Lotti nn. 3-4-5-6 tramite il metodo del prezzo più basso art. 95, comma 4 lettera b);

11) di dare atto che si terrà conto della somma di € 210.500,00 oneri fiscali compresi - relativa all'anno 2020, nella predisposizione del relativo POA;

12) di dare atto che si terrà conto della somma di € 210.500,00 oneri fiscali compresi - relativa all'anno 2021, nella predisposizione del relativo POA;

13) di dare atto che si terrà conto della somma di € 210.500,00 oneri fiscali compresi - relativa all'anno 2022, nella predisposizione del relativo POA;

14) che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet di Adopera S.r.l. alla sezione "Amministrazione trasparente" come previsto all'art. 29 comma 1) del D.lgs. 50/2016.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO TRIBUTARIO, FISCALE, CONTABILE E CIVILISTICO ANNI DI IMPOSTA 2019-2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMMERCIALISTA DOTT. PIERANGELO ALTAVILLA (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - CODICE CIG: ZAC27012C2.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2019.

Premesso che Adopera deve redigere per legge il modello Unico IVA/IRAP/IRES, deve provvedere alla tenuta della contabilità IVA ed agli adempimenti connessi comprese le liquidazioni periodiche e redazione della dichiarazione annuale ai sensi del D.P.R. n. 322 del 22/07/1998 e s.m.i.;

Preso atto che al fine di conseguire l'obiettivo suindicato, la prestazione di cui trattasi si caratterizzata per i seguenti elementi essenziali:

- Assistenza contabile e fiscale per tutte le attività svolte dalla Società;
- Redazione delle dichiarazioni fiscali richieste dall'attività con invio telematico delle stesse, come IRES, IRAP, IVA, Registro, Bollo ed altre imposte o tasse nonché compilazione del modello 770 relativa alla parte lavoratori autonomi;
- Assistenza nella politica fiscale del bilancio d'esercizio, redazione del bilancio e deposito in cciaa;
- Assistenza per obblighi Intrastat, comunicazione periodiche iva, comunicazioni ai fini della black-list e comunicazioni trasfrontaliere;
- Eventuale assistenza in sede di verifica del Revisore Legale;
- Aggiornamento sulla nuova disciplina;

Ravvisata la necessità:

- di garantire un adeguato servizio di assistenza negli ambiti sopra elencati, in grado di supportare la Società nella corretta attuazione dei complessi adempimenti previsti per legge;
- di affidare il "Servizio di assistenza in ambito tributario-fiscale, contabile e civilistico" anni di imposta 2019-2021 ad idoneo operatore economico ad alta specializzazione non esistendo tale professionalità all'interno dell'organico societario.

Dato atto che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. 208/2015, prevede:
 - ✓ l'obbligo per le società pubbliche di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 - ✓ l'obbligo di fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018).

Verificato che:

- la citata tipologia di servizio non risulta negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 per affidamenti di importo superiore a 40.000€, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000€ le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente non sussistendo l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze.



Visto che:

- è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di non interrompere il servizio in essere armonizzando le attività in corso, in particolare quelle derivanti dalla fusione per incorporazione della società Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l., gli adempimenti derivanti dai nuovi contratti di servizio con i Soci Comuni di Zola Predosa e Monte San Pietro nonché la ristrutturazione aziendale in atto;
- la scelta di un professionista diverso da quello già titolare di incarico non risponderebbe ai principi di efficacia ed economicità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il rapporto con il professionista è un rapporto ad alto contenuto di professionalità, con caratteristiche non standardizzabili, a carattere fiduciario non basato unicamente su requisiti professionali di ordine oggettivo ma soprattutto rispondente alle specifiche esigenze legate alla particolare natura della Società pubblica;
- l'importo contrattuale complessivo del servizio per il periodo d'imposta 2019-2021 è stato stimato in complessivi € 36.000,00, più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 1.440,00, oltre I.V.A. di legge.

Considerato che:

- il compenso viene determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento ma che l'attività professionale è funzionale ad una serie di attività tra loro connesse e correlate, non tutte oggettivamente prevedibili e quantificabili, per cui se nel corso dello svolgimento dell'incarico, venga rilevata la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti, saranno individuati i nuovi oneri e possa essere conseguentemente rideterminato il compenso;
- la proposta formulata dal dott. Pierangelo Altavilla, depositata agli atti d'ufficio, è da ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione operata a cura del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto quindi opportuno affidare l'appalto del servizio al Professionista Dott. Pierangelo Altavilla con studio a Bologna in Viale Alfredo Oriani n. 23/2, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, sez. A n. 1773/A, P.IVA 02087961203 - operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, e che si è dimostrato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni economicamente e tecnicamente rispondenti alle necessità contabili-fiscali della Società;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e l'iscrizione alla Camera di Commercio nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 del medesimo decreto.

Dato atto infine che:

- per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera di incarico professionale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1).

Ritenuto pertanto:

- di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ex art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, visto il valore dell'appalto inferiore a 40.000 €, IVA esclusa;
- utilizzare il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis D.Lgs. 50/2016;
- procedere all'affidamento del servizio attraverso una procedura interamente svolta sulla piattaforma telematica della Regione Emilia Romagna "SATER" rispettando così i criteri previsti dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016.

Visto che per al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante fondi previsti nel POA 2019 e fondi che verranno previsti nei successivi POA degli anni 2020 e 2021.

Considerato che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZAC27012C2;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscrittore del presente atto in qualità di Amministratore Unico.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- il vigente Regolamento per la disciplina degli acquisti in economia;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare al Dott. Pierangelo Altavilla con studio a Bologna in Viale Alfredo Oriani n. 23/2, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, sez. A n. 1773/A, P.IVA 02087961203, il Servizio di assistenza in ambito tributario-fiscale, contabile e civilistico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i. per l'importo di € 36.000,00 per il periodo d'imposta 2019-2021, più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 1.440,00, oltre I.V.A. di legge;

- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 77/2010, e s.m.i., che l'oggetto del contratto, la forma scritta e le clausole essenziali del contratto sono evincibili dall'allegato schema di lettera di incarico professionale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico affidatario del servizio d'appalto (allegato 1);



- di confermare la capienza del POA 2019 per la spesa dell'anno in corso nonché prevedere l'inserimento delle spese per le successive annualità nei POA 2020 e 2021;

- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta al Professionista e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

- di dare atto che:

- il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lett. a), del D.Lgs 104/2010;

- la scelta del contraente sarà effettuata senza previa pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara in quanto per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;

- che la presente determinazione sarà pubblicata secondo quanto prescritto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;

- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

- ✓ all'ufficio contabilità per gli adempimenti conseguenti;
- ✓ al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione del presente atto.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

Il sottoscritto Dott. Castiglioni Marco nato a Forlì il 29 agosto 1976, residente a Ravenna in via Cura, 17, C.F. CSTMRC76M29D704W, in nome e per conto della società ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL, con sede in Casalecchio di Reno via dei Mille n. 9, partita I.V.A. e codice fiscale n. 02780831208, P.E.C. adoperasrl@legalmail.it, nella qualità di Amministratore Unico, successivamente denominato "Cliente",

CONFERISCE

al Dott. Altavilla Pierangelo con studio in Bologna, Viale Alfredo Oriani n. 232, email altavilla.pierangelo@studiodiavilla.com, P.E.C. pierangelo.altavilla@egn.legalmail.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, sez. A con il n. 1773/A, P.IVA 02087951203, successivamente denominato "Professionista",

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

1. Oggetto e complessità dell'incarico:

- consulenza in materia di IRES, IRAP, IVA, Registro, Bollo ed altre imposte o tasse;
- assistenza, supporto e predisposizione delle dichiarazioni tributarie;
- assistenza e supporto nella compilazione del modello 770 relativa alla parte lavoratori autonomi;
- consulenza nella politica fiscale del bilancio d'esercizio, redazione del bilancio di esercizio e deposito in oia;
- assistenza negli obblighi di trasmissione telematica delle suddette dichiarazioni;
- assistenza in sede di verifica del Revisore Legale;
- assistenza nell'adempimento degli obblighi intrastat, comunicazione periodiche Iva, comunicazioni ai fini della blacklist, comunicazioni transfrontaliere.

L'incarico conferito, le prestazioni necessarie al suo assolvimento, il suo grado di complessità, nonché tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla sua conclusione, sono state indicate sulla base degli elementi raccolti nel corso del colloquio preliminare con il Cliente.

Il compenso pattuito nella misura indicata all'art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e indicate nel presente articolo. Poiché l'attività professionale è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate, considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, qualora il Professionista nel corso dello svolgimento dell'incarico, rilevi la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, affinché siano individuati i nuovi oneri e sia conseguentemente rideeterminato il compenso.

2. Esecuzione dell'incarico

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dal Cliente nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, dalla legge e dalle norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che si allegano alla presente lettera di incarico.

Il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di sostituti e ausiliari.

3. Decorrenza e durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico è riferito agli anni d'imposta 2019-2021. Il Cliente e il Professionista possono recedere comunicando all'altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell'anno in corso.

4. Compensi, spese e contributi

4.a - Compensi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano:

- euro 12.000,00 (dodici mila euro/00) annui

Nel caso di prestazione continuativa ultrannuale i compensi saranno adeguati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT relativa al mese di gennaio.

Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera di incarico i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore accordo fra il Cliente e il Professionista.

Il pagamento dovrà avvenire bimestralmente all'atto della presentazione dell'avviso di parcella da parte del Professionista.

4.b - Spese e contributi

I compensi pattuiti sub 4.a si intendono sempre al netto dell'I.V.A. (attualmente nella misura del 22%) e del contributo integrativo previdenziale (attualmente nella misura del 4%).

Eventuali altre spese, anticipate dal professionista e non previste nel presente incarico verranno comunicate al Cliente tramite lettera raccomandata o/oppure tramite comunicazione via posta elettronica certificata e verranno rimborsate dal Cliente all'atto della presentazione dell'avviso di parcella da parte del Professionista.

5. Obblighi del Professionista

Diligenza. Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.2 c.c.). Divieto di ritardazione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.

Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altro interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in

sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente, nonché a comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ausiliari di cui intende avvalersi.

6. Diritti e Obblighi del Cliente

Il Cliente ha diritto di essere informato in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra il Professionista e il Cliente.

A tal fine, il Professionista dichiara e il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto.

La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritardo da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione dell'incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.

Il Cliente e il Professionista convengono che la documentazione ricevuta è conservata dal Professionista fino alla conclusione dell'incarico.

Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsiasi variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

7 - Deposito della documentazione

Il Professionista è autorizzato a trattenere presso il suo Studio la documentazione fornita dal cliente, necessaria all'espletamento dell'incarico.

Il Cliente ha l'obbligo di ritirare la documentazione a semplice richiesta del Professionista

8. Antiriciclaggio

Il Cliente dichiara di:

- essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, a procedere all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa, il Cliente ha l'obbligo di fornire al Professionista i documenti e le informazioni relativi alla persona fisica (o alla società) e ai firmatari della presente lettera di incarico, nonché all'eventuale Titolare Effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, onde consentire al Professionista di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante. L'omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa

3 bozza lettera incarico

Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l'esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio.

- essere consapevole che il Professionista conserva i dati e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti controlli a cura dell'UIF o di qualunque altra Autorità competente

In attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2007, al momento della sottoscrizione della presente lettera di incarico, il Professionista assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

9. Protezione dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (il Cliente autorizza il Professionista, gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato - il Professionista è chiamato alla sottoscrizione della norma ad incarico esterno per il trattamento dei dati).

In particolare, il Cliente dichiara di essere stato informato circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

10. Interessi di mora

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente art. 4, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

11. Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera di incarico si sia protratto per oltre 30 giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata o/oppure tramite comunicazione via posta elettronica certificata, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente.

12. Recesso del Professionista

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con il cliente.

Il Cliente riconosce che costituiscono esplicitamente giusta causa di recesso:

- il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto;
- il mancato rispetto dei pareri forniti dal Professionista vertenti sull'oggetto del contratto.

Il suddetto elenco ha valenza esemplificativa e non esclusiva.

In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.

Il recesso del Professionista avverrà dando comunicazione scritta al Cliente, a mezzo di lettera raccomandata *ad* oppure tramite comunicazione via posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento, durante i quali il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso di tale periodo; nella medesima comunicazione sarà dato avvertimento al Cliente in ordine agli adempimenti che scadranno nei 20 giorni successivi al perfezionamento del recesso.

13. Polizza assicurativa

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato professionale il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. PI-07739618J5, massimale pari a euro 900.000,00 con estensione ad euro 3.000.000 per visto di conformità, stipulata con la Compagnia di Assicurazioni Arch. Insurance Europe.

Fatto del Cliente. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta ad incuria o inerzia da parte del Cliente; verificatosi tale circostanza il Cliente non è comunque esonerato dal pagamento del compenso concordato.

Obbligo di denuncia e decadenza dalle azioni. Eventuali atti, fatti o circostanze che generano o possono generare un danno o un pregiudizio in capo al Cliente, riconducibili, in via diretta o indiretta, all'attività svolta dal Professionista e imputabili a sua incuria, negligenza, inadempimento o simili, dovranno essere denunciati per iscritto al Professionista entro 15 giorni dalla loro prima manifestazione.

La mancata tempestiva denuncia determina la decadenza, in capo al Cliente, da ogni azione verso il Professionista, a titolo esemplificativo ma non esclusivo rivolta al risarcimento dei danni, alla restituzione del compenso pagato o rivolta a non pagare in tutto o in parte il compenso al Professionista.

14. Clausola di Mediazione e Arbitrato

Il Cliente e il Professionista convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione.

Il Cliente e il Professionista si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà della parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale / irituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto / secondo equità.

5 bozza lettera incarico



15. Registrazione

Essendo i compensi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

16. Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, il Cliente e il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

17. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

Luogo, _____ Data, _____

Il Cliente _____

Il Professionista _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i punti:

- 3) Decorezza e durata dell'incarico
- 4) Compensi, spese e contributi
- 6) Diritti ed obblighi del Cliente
- 10) interessi di mora
- 11) Clausola risolutiva espressa
- 12) Recesso del Professionista
- 13) Polizza Assicurativa
- 14) Clausola di Mediazione e Arbitrato

Il Cliente _____

La presente lettera di incarico redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal Cliente anche per ricevuta.

Il Cliente _____

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 18 del 29/10/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO DI DIRITTO DEL LAVORO E DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE TIENNIO 2019-2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA FRANCESCA BAGLIO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - CODICE CIG: ZE8270133E.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2019.

Premesso che i dipendenti di Adopera hanno contratti di lavoro di tipo privatistico e che gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale rientrano in ambito civilistico diversamente da quanto accade per i dipendenti pubblici;

Preso atto che al fine di conseguire l'obiettivo suindicato, la prestazione di cui trattasi si caratterizzata per i seguenti elementi essenziali:

- assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, selezione del personale, ecc.;

ed in particolare:

- assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali;
- assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;
- assistenza inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;

Ravvisata la necessità:

- di garantire un adeguato servizio di assistenza negli ambiti sopra elencati, in grado di supportare la Società nella corretta attuazione dei complessi adempimenti previsti per legge;

- di affidare il "Servizio di assistenza in materia di lavoro e di amministrazione del personale" per il triennio 2019-2021 ad idoneo operatore economico ad alta specializzazione non esistendo tale professionalità all'interno dell'organico societario.

Dato atto che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. 208/2015, prevede:

- ✓ l'obbligo per le società pubbliche di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- ✓ l'obbligo di fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018).

Verificato che:

- la citata tipologia di servizio non risulta negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000€, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi inferiori ai 40.000€ le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente non sussistendo l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze.



Visto che:

- è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di non interrompere il servizio in essere armonizzando le attività in corso, in particolare quelle derivanti dalla fusione per incorporazione della società Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l., gli adempimenti derivanti dai nuovi contratti di servizio con i Soci Comuni di Zola Predosa e Monte San Pietro nonché la ristrutturazione aziendale in atto;
- la scelta di un professionista diverso da quello già titolare di incarico non risponderebbe ai principi di efficacia ed economicità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il rapporto con il professionista non ha caratteristiche standardizzabili, è a carattere fiduciario non basato unicamente su requisiti professionali di ordine oggettivo ma soprattutto rispondente alle specifiche esigenze legate alla particolare natura della Società pubblica;
- l'importo contrattuale complessivo del servizio per il periodo d'imposta 2019-2021 è stato stimato in complessivi € 10.400,00 più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 417,60, oltre I.V.A. di legge.

Considerato che:

- il compenso viene determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento ma che l'attività professionale è funzionale ad una serie di attività tra loro connesse e correlate, non tutte oggettivamente prevedibili e quantificabili, per cui se nel corso dello svolgimento dell'incarico, venga rilevata la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti, saranno individuati i nuovi oneri e possa essere conseguentemente rideterminato il compenso;
- la proposta formulata dalla Dott.ssa Baglio Francesca, depositata agli atti d'ufficio, è da ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione operata a cura del Responsabile del Procedimento.

Ritenuto quindi opportuno affidare l'appalto del servizio alla Professionista Dott.ssa Francesca Baglio con studio a Casalecchio di Reno, Via Fattori, 18, iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna con il n. 705, P.IVA 02238891200 - operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, e che si è dimostrato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni economicamente e tecnicamente rispondenti alle necessità di assistenza in ambito di diritto del lavoro e amministrazione del personale della Società;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bologna nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 del medesimo decreto.

Dato atto infine che:

- per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera di incarico professionale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1).

Ritenuto pertanto:

- di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ex art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, visto il valore dell'appalto inferiore a 40.000 €, IVA esclusa;
- utilizzare il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis D.Lgs. 50/2016;
- procedere all'affidamento del servizio attraverso una procedura interamente svolta sulla piattaforma telematica della Regione Emilia Romagna "SATER" rispettando così i criteri previsti dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016.

Visto che per al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante fondi previsti nel POA 2019 e fondi che verranno previsti nei successivi POA degli anni 2020 e 2021.

Considerato che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZE8270133E;
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscrittore del presente atto in qualità di Amministratore Unico.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- il vigente Regolamento per la disciplina degli acquisti in economia;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare alla Dott.ssa Francesca Baglio con studio a Casalecchio di Reno, Via Fattori, 18, iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna con il n. 705, P.IVA 02238891200, il Servizio di assistenza in ambito di diritto del lavoro e amministrazione del personale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo di € 10.400,00 più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 417,60, oltre I.V.A. di legge.;
- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., che l'oggetto del contratto, la forma scritta e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera di incarico professionale disciplinante il rapporto

contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico affidatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1);



- di confermare la capienza del POA 2019 per la spesa dell'anno in corso nonché l'inserimento delle spese per le successive annualità nei POA 2020 e 2021;
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta al Professionista e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- di dare atto che:
 - il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lett. a), del D.Lgs 104/2010;
 - la scelta del contraente sarà effettuata senza previa pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara in quanto per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
- che la presente determinazione sarà pubblicata secondo quanto prescritto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;
- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
 - ✓ all'ufficio contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 - ✓ al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione del presente atto.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

CONFERIMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente, il Dott. Castellani Marco, nato a Forlì (Fo) il 29/09/1978 C.F. 05170780297, residente a Ravenna in Via Eura, 17, quale legale rappresentante di ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L. (per brevità Adopera S.r.l.), con sede legale in Via dei Mille, 9, sede operativa in Via G. Rosse, 1 a Casalecchio di Reno, P.IVA e C.F. 02780831208, Identificato dal Professionista Baglio Francesca a mezzo Carta d'Identità rilasciata dal Comune di Ravenna in data 10/11/2015, di seguito definita mandante o cliente, riceveva l'incarico e presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

CONFERISE

Il presente mandato professionale, disciplinato dagli articoli sottostanti, ai Consulenti del Lavoro Baglio Francesca, di seguito dell'Incarico Professionista,

1. OGGETTO DEL MANDATO.

L'incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di:
- consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, selezione del personale, ecc.;
ed in particolare:

- consulenza ed assistenza nella costituzione o nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.c.d. speciali;
- consulenza ed assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro; licenziamenti individuali singoli e plurimi;
- consulenza ed assistenza inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;

Sono escluse dal presente mandato le operazioni di verifica volte al rinvenimento di falsi o altre irregolarità.

2. COMPENSO.

Le parti concordano che il Professionista, che con la sottoscrizione del presente conferimento d'incarico - espressamente accetta il mandato, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, spetta un compenso a forfait mensile di:

€ 250,00 (euro duecentocinquanta)

per consulenza ordinaria relativa a problemi legali all'amministrazione del personale effettuata tramite mail ed consulenza telefonica fino all'ammontare di n. 9 ore complessive di consulenza mensili.

1 bozza lettera incarico

Inoltre si stabilisce che:

- per ogni ora di consulenza effettuata in eccedenza ai forfait di cui sopra il compenso sarà di Euro 70,00 (euro settanta) per ogni ora (o frazione di ora);

- per ogni incontro di consulenza o/o riunione il compenso sarà di Euro 70,00 (euro settanta) per ogni ora (o frazione di ora);

Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale e IVA.

Il pagamento del suddetto compenso deve corrispondersi da parte del cliente trimestralmente e, comunque, entro e non oltre il giorno 30 successivo al risvolgimento del paravviso di parcella o/o della fattura.

L'importo dei corrispettivi potrà essere aggiornato all'inizio di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT.

Il compenso come sopra pattuito si intende riferito ad un complesso di attività professionali ricorrenza richieste.

Nell'eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed effettivamente svolte.

L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico e all'importanza dell'opera e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito a liberamento determinato.

Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato avvertito della possibilità di revocare il presente incarico professionale conferito e s'impegna a rendere noto a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell'incarico. Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.

3. DURATA E RECESSO.

Il presente mandato professionale decorre dalla data del 01 gennaio 2019 e scade al 31/12/2021.

Ciascuna delle due parti può recedere comunicando all'altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Pec con un preavviso di mesi tre da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Il mandato pagamentato, nei termini pattuiti, costituisce questa causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza il professionista all'immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonerazione da ogni responsabilità connessa o/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante - così come previsto dall'art. 2237, 3° comma, c.c.

4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalla legge e dalle norme deontologiche della professione.

2 bozza lettera incarico

Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico. Il Professionista indica di seguito il dail della propria polizza assicurativa: AIG Europa Limited n. IF00024277610

5. OBBLIGHI DEL MANDANTE.

Il mandante ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone in ogni caso la completezza, l'esattezza e l'attendibilità. La consegna della documentazione occorrente alle prestazioni professionali non sarà oggetto di scollo o ritiro da parte del Professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, omissione o inerzia da parte del mandante. Il mandante ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia incidenza sul mandato conferito.

6. FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Bologna.

7. NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento dei Consulenti del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Casalecchio di Reno, il _____ 2019

Cliente

Professionista

3 bozza lettera incarico

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti, con la sottoscrizione sotto apposta, accettano espressamente gli articoli:

- 2) compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;
- 3) durata e recesso;
- 4) obblighi del Professionista;
- 5) obblighi del Mandante;
- 6) Foro competente;
- 7) norme di rinvio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Casalecchio di Reno, il _____ 2019

Cliente

Professionista

4 bozza lettera incarico



OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA SATER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA, DI RESPONSABILITÀ CIVILE, TRAMITE SIR (SELF INSURANCE RETENTION) - CODICE CIG: Z022AE47CB.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2019.

Premesso che:

- Con determinazione ex Direttore Generale di Adopera S.r.l. del 22/12/2017 è stato affidato il Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo all'R.T.I. tra AON S.p.A. e MAG JLT;
- Con determinazione del Servizio Associato Gare SAG n. 623 del 22/11/2019 ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento pluriennale dei servizi assicurativi a favore dell'Unione dei Comuni valli del Reno Lavino e Samoggia, del Comune di Casalecchio di Reno, del Comune di Monte san Pietro, del Comune di Sasso Marconi, del Comune di Zola Predosa, del Comune di valsa moggia, dell'Azienda Speciale dell'Unione Asc Insieme e della Società Adopera S.r.l. – appalto suddiviso in 7 lotti – Aggiudicazione non efficace" sono stati affidati i servizi assicurativi degli Enti partecipanti alla procedura sovracomunale e quindi anche di Adopera S.r.l. e del Comune di Casalecchio di Reno per gli anni 2020-2022 (rinnovabile per ulteriore 3 anni + 6 mese di proroga tecnica) e che, il lotto relativo alla polizza RCT/RCO è stato affidato alla Compagnia Assicoop Bologna Metropolitana spa;

Dato atto che per quanto attiene alla polizza RCT/RCO è stato stabilito in sede di gara che i sinistri di importo sotto franchigia, pari ad € 10.000,00 verranno gestiti in Sir (Self Insurance Retention), in quanto ciò produrrà indubbi vantaggi alla Società e quindi anche al Comune di Casalecchio di Reno;

Precisato che la gestione dei sinistri sotto franchigia in SIR, inclusa nel contratto assicurativo RCT/RCO con la Compagnia Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A. prevede che i sinistri di responsabilità civile verso terzi, risultati al di sotto dell'importo della franchigia di € 10.000,00 vengano gestiti direttamente dall'Ente, il quale provvede alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno al terzo danneggiato anziché rimborsare ex post l'importo della franchigia all'Assicuratore, ovvero attraverso una Società esterna alla quale l'Ente affiderà l'incarico;

Preso atto pertanto che la suddetta gestione in SIR può avvenire tramite la gestione diretta dell'Ente o affidando all'esterno il Servizio;

Constatato che se si procedesse alla gestione dei sinistri sotto-franchigia con onere del tutto a carico dell'Ente (quindi non affidandosi ad una società esterna), si verrebbero a determinare costi troppo elevati di gestione relativamente alle attività peritali e di consulenza tecnica, ed inoltre la gestione diretta dei sinistri sotto franchigia richiede, per essere efficace, il coinvolgimento di professionalità altamente qualificate nelle specifiche discipline coinvolte, comprendenti' altresì l'attività di negoziazione con i danneggiati per le possibili definizioni bonarie delle controversie sorte a seguito dei sinistri;

Ritenuto pertanto conveniente sia dal punto di vista pratico che economico procedere all'affidamento a ditta esterna del servizio in argomento;

Visti:

- l'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 139, della L. 145/2018 (legge finanziaria per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00, sino al sotto soglia;
- le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dall'Anac con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli acquisti in economia;
- l'art. 36, comma 9 bis del D. Lgs 50/2016 che prevede l'utilizzo del criterio del minor prezzo per le procedure sotto soglia;

Visti inoltre:

- il d.lgs. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato altresì atto che l'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di valore inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di fissare i contenuti mini essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di gestire i sinistri sotto franchigia in Sir con le professionalità adeguate e nel modo più efficace e conveniente per l'Amministrazione comunale;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Gestione dei sinistri sotto franchigia tramite Sir (Self Insurance Retention);
- c) il contratto verrà stipulato mediante il documento di stipula della piattaforma Sater/scrittura privata;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel bando/capitolato pubblicato sulla piattaforma Sater;
- e) il sistema e il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D. Lgs n. 50/2016;

Ritenuto inoltre di fissare la base d'asta in euro 12.000,00 annui oltre ad IVA, per un periodo di anni tre;

Preso atto che non sono attive Convenzioni Consip né Intercent-Er, riguardanti la categoria merceologica in oggetto, al fine di acquisire parametri di qualità – prezzo di riferimento;

Preso atto che all'interno del Gruppo Aon in Italia, oltre alla società Aon Spa, broker dell'Ente, opera la società Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. ("AH" sottoposta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 2497 cc), la quale svolge il servizio di gestione e liquidazione dei sinistri in Sir, operando nel circuito di gestione dei sinistri già in essere preso questo Ente (Aon Claim).

Vista la bozza di contratto per l'attivazione del servizio di cui sopra, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che andrà a disciplinare la gestione e le modalità del servizio stesso tra Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con sede a Milano Viale Andrea Ponti, 8/10 e la società Adopera S.r.l. per sé e per conto del Comune di Casalecchio di Reno (addendum al contratto);

Ritenuta la bozza di contratto meritevole di approvazione e precisato che la stessa costituirà il documento tecnico alla base dell'RDO;

Dato atto che il servizio da acquisire è presente sul Mercato Elettronico di Intercent ER (SATER) all'interno del quale è pertanto attivabile una RDO con unico operatore economico, invitando la società Aon Hewitt per le motivazioni sopra esposte;

Acquisito per il servizio in parola il seguente codice CIG: **Z022AE47CB**;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le previsioni del Piano Operativo Aziendale;

Verificati:

- la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto;
- il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000.

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di avviare una RDO con unico operatore economico sul portale Sater dell'Agenzia Regionale Intercent-Er ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento del servizio di gestione dei sinistri relativi alla polizza RCT/RCO, al di sotto della franchigia di € 10.000,00 in Sir (Self Insurance Retention) in modalità telematica, predeterminando i requisiti che l'operatore economico deve possedere per partecipazione alla presente procedura;
- 3) di approvare l'allegata bozza di contratto che fissa le modalità di esecuzione del servizio nonché il relativo addendum;
- 4) di disporre che l'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del d.lgs. 50/2016;
- 5) di porre a base d'asta la somma di € 36.000,00 (€ 12.000,00 annue, per tre anni);

6) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

7) di dare atto che il contratto ed il relativo addendum verranno stipulati mediante scrittura privata;

8) di stabilire che il responsabile del procedimento è l'Amministratore Unico della Società;

9) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

TRA

AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L. ("AH"), Società con Socio Unico, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10, capitale sociale Euro 26.500 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04270931001, soggetta alla direzione e coordinamento di AON Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 2497 c.c.

E

ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L. (per brevità Adopera S.r.l.) con sede legale in Via Dei Mille, 9 e sede operativa in Via G. Rossa, 1 a Casalecchio di Reno - 40033 - C.F. e PI 02780831208, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Marco Castellani, che sottoscrive il presente contratto, di seguito anche singolarmente "il Cliente" e, congiuntamente, "le Parti".

Premesso che:

- Adopera intende esternalizzare la gestione e la liquidazione dei Sinistri di responsabilità civile verso terzi con un valore inferiore o uguale ad Euro 10.000,00.
- AH dispone di una struttura organizzativa in grado di gestire tali servizi.
- Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto intendono definire le modalità ed i termini generali della collaborazione tra AH e il Cliente.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse

Le premesse e tutti gli allegati al presente Contratto che verranno sottoscritti successivamente tra le Parti, nessuno escluso, formano parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con socio unico
Società regolata a vantaggio e coordinamento di Aon Italia S.r.l.
20143 Milano | Via Andrea Ponti 8/10 | C.F. 04270931001 | E: ah@on.it | Tel: +39 02 55472 5119
Sede Legale e Direzione Generale: Via Andrea Ponti 8/10 | 20143 Milano | Contabile: Pirella Göttsche & Pirella
Iscrizione: CUI 04270931001 | C.C. - Utile: 18.000,00 | N. Imprese: 04270931001 | P. IVA: 04270931001

Sinistro/Sinistri il verificarsi del fatto dannoso, ovvero al rischio assicurato della Polizza, di valore inferiore o uguale alla franchigia stabilita nella Polizza, con un valore Euro 10.000,00. Un Sinistro sarà considerato, ai fini del presente Contratto, di valore inferiore o uguale ad Euro 10.000,00 quando, sulla base di tutti gli elementi di disarcimento nei confronti del Cliente in un valore inferiore a quello Euro 10.000,00 comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi, e/o risultato/la richiesta di disarcimento del terzo nei confronti del Cliente non sia quantificata in un valore inferiore o uguale ad Euro 10.000,00 comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi.

AON Claim: tool informatico per la gestione della Polizza e dei Sinistri attivabile tramite collegamento ad internet, mediante il sito www.aongate.it. Il sistema è interattivo e consentirà lo scambio di informazioni tra il Cliente ed AH con verifica e convalida automatica dei dati inseriti.

3. Oggetto

Il presente Contratto regola le modalità ed i termini generali della collaborazione tra AH ed il Cliente, in relazione all'attività di Gestione Sinistri che AH si impegna a svolgere per conto del Cliente esclusivamente attraverso il portale AON Claim.

Qualora, in aggiunta alle attività ricomprese nella Gestione Sinistri, il Cliente intenda conferire ad AH anche il compito di sottoscrivere in suo nome e conto gli accordi transattivi negoziati dalla stessa AH con i danneggiati in relazione ai Sinistri, lo stesso Cliente dovrà attribuire, a propria cura e spese, ad AH tutti i necessari poteri di rappresentanza (con espressa promessa di rato e valido) mediante procura notariale che potrà riguardare la transazione del singolo sinistro ovvero la totalità dei Sinistri sotto Franchigia oggetto del presente Contratto.

4. Modalità operative di Gestione dei Sinistri

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con socio unico
Servizi assicurativi di gestione e coordinamento di Aon Italia S.r.l.
20143 Milano | Via Andrea Ponti, 8/10 | C.F. 04270931001 | E: ah@on.it | Tel: +39 02 55472 5119
Sede Legale e Direzione Generale: Via Andrea Ponti, 8/10 | 20143 Milano | Contabile: Pirella Göttsche & Pirella
Iscrizione: CUI 04270931001 | C.C. - Utile: 18.000,00 | N. Imprese: 04270931001 | P. IVA: 04270931001

2. Definizioni

Gestione Sinistri comprende lo svolgimento delle seguenti attività tassative:

- apertura, formazione e tenuta del fascicolo [elettronico] contenente la denuncia del Cliente, l'istanza risarcitoria formulata dal danneggiato, l'eventuale documentazione tecnica e/o fotografica relativa al sinistro, gli accertamenti compiuti in relazione alla dinamica ed alle conseguenze del sinistro, la perizia/relazione di cui alla successiva lett. (c) ed ogni altra documentazione consegnata e/o acquisita da parte di AH relativa al sinistro;
- attività di perizia e consulenza tecnica, anche tramite professionisti scelti da AH, che può includere la formazione di inventari, stime, misurazioni e valutazioni sia con riferimento ai danni patrimoniali relativi a beni mobili ed immobili che non patrimoniali, comprensiva dell'attività peritale per l'accertamento e la stima dei danni patrimoniali e non patrimoniali alle persone, laddove tali ultimi danni siano parte della prestazione di AH prevista nel contratto;
- elaborazione di una specifica perizia/relazione che riporti le circostanze e le considerazioni emerse nello svolgimento dell'attività peritale di cui alla precedente lett. (b);
- indicazione al Cliente di una stima, eventualmente ricompresa tra un valore minimo ed uno massimo, dell'ammontare dei danni conseguenti al sinistro;
- negoiazione per conto del Cliente con il danneggiato circa la possibile definizione bonaria della controversia sorta a seguito del sinistro attraverso la corresponsione di una somma di denaro da parte del Cliente, secondo le direttive ed istruzioni (anche in relazione all'ammontare dell'importo da corrispondersi al danneggiato) di volta in volta impartite ad AH dallo stesso Cliente;
- predisposizione del testo di accordo transattivo a seguito dell'eventuale definizione bonaria della controversia;

Polizza: L'eventuale contratto assicurativo stipulato dal Cliente per la copertura del rischio RCT.

4.1. La modalità operativa si svolgerà secondo le seguenti attività:

- Denuncia dei sinistri ad AH da parte del Cliente tramite email e/o fax;
- Inserimento dei sinistri da parte di AH nel sistema informatico Aon Claim e della relativa documentazione;
- Invio ad AH, tramite email e/o fax, della documentazione relativa alle richieste di risarcimento danni pervenute al Cliente in relazione ai Sinistri;
- Invio ad AH, tramite email e/o fax, delle relazioni della Polizza Locale e dell'Ufficio Tecnico necessarie per inquadrare dinamica e luogo del sinistro;
- Ricezione della denuncia dei sinistri e stima del valore di liquidazione nel caso in cui la richiesta del terzo non sia quantificata da parte di AH.
- Qualora AH dovesse ricevere un'istanza risarcitoria trasmessa dal Cliente non riguardi un Sinistro sotto franchigia, provvederà ad informare di ciò il Cliente o l'eventuale gestore indicato dal Cliente.
- Viceversa, se il valore del sinistro, in base alla richiesta del terzo e/o in base alla stima fatta da AH, sia inferiore o uguale ad Euro 10.000,00 AH:
 - esamina la documentazione inviata dal Cliente;
 - riscontra il danneggiato, qualificandosi come gestore del sinistro;
 - rifiuta le richieste del terzo danneggiato, laddove infondate;
 - laddove necessario, confidando l'eventuale incarico fiduciario, secondo quanto previsto al successivo 4.3;
 - trasmette al Cliente via e mail perizia/ relazione di cui alla lett. (c);
 - previa approvazione scitta da parte del Cliente che deve pervenire ad AH tramite fax entro 5 gg lavorativi dalla trasmissione della perizia/relazione del punto precedente, effettua la negoziazione col terzo danneggiato per la definizione del Sinistro;
 - definito il valore del Sinistro, predisporre il testo del relativo accordo transattivo tra il Cliente ed il terzo danneggiato e lo trasmette a quest'ultimo;
 - riceve l'accordo transattivo sottoscritto dal terzo;

- trasmette al Cliente l'accordo transattivo sottoscritto per consentire il pagamento del danno;
 - chiude il Sinistro tramite il sistema informativo;
8. Pagamento al terzo dell'importo quietanzato da parte del Cliente;
 9. Inserimento in Aon Claim dei dati dei sinistri gestiti per permettere al Cliente di avere in tempo reale visibilità dei dati stessi e della reperibilità complessiva.
 10. Lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1, 3 e 8 rimarrà a carico del Cliente, mentre le restanti attività verranno espletate da AFI.

N.B. Resta inteso che nel caso in cui le negoziazioni con il terzo danneggiato non consentano per qualunque ragione di addivenire alla predisposizione di un accordo transattivo che ottenga l'approvazione preventiva del Cliente ovvero qualora il terzo danneggiato comunque decida per qualsivoglia motivo di adire le vie legali nei confronti del Cliente in relazione ad un Sinistro, la difesa in giudizio del Cliente (inclusa la nomina del legale di fiducia) non rientra nell'ambito dell'incarico conferito ad AH con il presente Contratto; tale attività sarà pertanto esclusivamente di pertinenza e responsabilità del Cliente che si impegna a tenere indenne e manlevare AH da ogni costo, spesa e danno che le dovesse derivare da eventuali azioni giudiziarie intraprese dal terzo danneggiato nei confronti di AH in relazione ad un Sinistro.

4.2 Le attività ricomprese nella Gestione dei Sinistri potranno essere svolte direttamente da AH ovvero, in tutto o in parte, dalla stessa delegate a soggetti terzi inclusi, se del caso, periti iscritti al ruolo dei Periti Assicurativi tenuto presso l'IVASS.

4.3 Nello svolgimento delle attività di cui al precedente 4.2, AH deciderà, in autonomia e in base alla propria esperienza, se e a quali delle seguenti figure professionali ("Fiduciari") rivolgersi per la liquidazione del sinistro:

1. liquidatori esperti in grado di valutare la responsabilità del Cliente e di negoziare il valore dell'indennizzo direttamente con il terzo danneggiato;
2. rete di periti e medici legali di fiducia, operante su tutto il territorio nazionale.

4.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso in cui AH dovesse gestire dei sinistri il cui valore fosse stato stimato da AH stessa in un importo inferiore o uguale

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con sede unica
Società soggetta a vigilanza e supervisione di Aon Italia S.p.A.
20142 Milano | Via Andrea Frolli, 3/10 | Tel. +39 02 49436111 | Fax +39 02 45434218
Sede legale: Direzione Generale, Via Andrea Frolli, 3/10 | 20142 Milano | Telefono: +39 02 49436111
Sede sociale: Direzione Generale, Via Andrea Frolli, 3/10 | 20142 Milano | Telefono: +39 02 49436111
Iscrizione: 20815903192061 | C.A.B. n. 734246 | Registro Imprese: Roma, 04570831001 | P. IVA: 04270951001

- Verranno organizzate riunioni "tematiche", aventi cioè ad oggetto determinate tipologie di sinistri (ad esempio da viabilità, caduta rami/alberi, allagamenti ecc.), in occasioni delle quali il GIL è "integrato" con la partecipazione dei dirigenti / funzionari preposti del Settore interessato: In tali incontri vengono discussi casi concreti dai quali si cerca di estrapolare linee-guida nella gestione (e prevenzione) di danni di tale tipologia.

5. Obblighi a carico delle parti

Il Cliente si impegna a:

- a) fornire contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto il testo completo della eventuale Polizza e a fornire tempestivamente ad AH i relativi aggiornamenti;
- b) fornire ad AH tutte le informazioni, i documenti, i dati, il supporto informatico necessari al fine di consentire ad AH il tempestivo e corretto svolgimento del presente Contratto;
- c) fornire ad AH i nominativi degli utenti ai quali consentire l'accesso al portale AON Claim con le relative password di accesso; in caso di modifiche dei nominativi degli utenti sarà cura del Cliente informare tempestivamente AH.

AH si impegna a:

- a) fornire al Cliente le password di accesso agli utenti indicati dallo stesso e in caso di modifiche o di aggiunte di nuovi utenti fornire nuove password;
- b) erogare al Cliente i servizi nei termini e secondo le modalità previste dal presente Contratto.

6. Durata

Il presente Contratto ha la durata di anni tre dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

Al termine del contratto AH non avrà più titolo per gestire i casi ancora in sospeso e di conseguenza fornirà al Cliente un file informatico delle posizioni non ancora definite che verranno materialmente restituite con le modalità e gli accordi presi fra le parti. L'accesso ad Aon Claim verrà inibito al termine delle operazioni di cui sopra.

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con sede unica
Società soggetta a vigilanza e supervisione di Aon Italia S.p.A.
20142 Milano | Via Andrea Frolli, 3/10 | Tel. +39 02 49436111 | Fax +39 02 45434218
Sede legale: Direzione Generale, Via Andrea Frolli, 3/10 | 20142 Milano | Telefono: +39 02 49436111
Sede sociale: Direzione Generale, Via Andrea Frolli, 3/10 | 20142 Milano | Telefono: +39 02 49436111
Iscrizione: 20815903192061 | C.A.B. n. 734246 | Registro Imprese: Roma, 04570831001 | P. IVA: 04270951001

ad Euro 10.000,00 e, a seguito della nomina di un Fiduciario, il valore di liquidazione dovesse risultare di importo superiore ad Euro 10.000,00:

- (i) AH provvederà tempestivamente ad informare di ciò il Cliente o l'eventuale gestore indicato dal Cliente;
- (ii) il Cliente si impegna in ogni caso a remunerare AH per l'attività svolta.

4 bis. Funzionamento del G.I.L.

Il Gruppo Intersettoriale di Lavoro (denominato GIL) rappresenta la costituzione di una Unità di Progetto per la gestione dei sinistri facenti capo alla polizza RCT/O stipulata dal Comune di Casalecchio di Reno (BO), in nome e per conto di Adopera Sd. Il GIL sarà pertanto composto oltre che da personale dipendente di Adopera Sd anche da dipendenti dell'Amministrazione Comunale. Al tavolo di lavoro parteciperanno anche componenti di Aon SpA, di Aon Hewitt e, qualora vi sia disponibilità da parte della Compagnia di Assicurazione, anche del loss adjuster (ASSIB). Il GIL perseguirà l'obiettivo di analizzare, gestire e liquidare le richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti del Comune di Casalecchio di Reno (BO) e di Adopera Sd per tutti i danni verificatisi con presunta responsabilità da parte dei predetti soggetti, il cui importo si collochi presumibilmente al di sotto della franchigia contrattuale fissata in euro 10.000,00. Il GIL esamina ogni richiesta di risarcimento danni, tratta direttamente i sinistri al di sotto della franchigia contrattuale di cui segue l'istruttoria e definisce l'esito. Trasmette invece alla Compagnia di Assicurazione titolare della copertura assicurativa della responsabilità civile i sinistri di importo superiore alla franchigia unitamente alla documentazione preventuata dal danneggiato oltre alle relazioni tecniche utili alla definizione della pratica. Una volta istruita la pratica e valutata la reale esistenza di un danno imputabile ad Adopera Sd e/o Comune di Casalecchio di Reno (BO) viene comunicato all'interessato se effettivamente ha diritto al risarcimento.

Inoltre:

- Qualora Adopera Sd e/o Comune di Casalecchio di Reno (BO) affidi mandato ad uno dei legali che partecipano al GIL la gestione del contenzioso giudiziario saranno organizzate riunioni "dedicate" con i legali fiduciari di AH, in occasione delle quali ciascun avvocato illustra lo stato dei contenziosi in propria gestione, valutando, unitamente al GIL, l'opportunità di proseguire il giudizio o di addivenire ad una chiusura transattiva; i costi dei predetti legali resteranno a carico di Adopera Sd e/o Comune di Casalecchio di Reno (BO);

7. Prezzo del servizio

7.1 Per le attività di Gestione Sinistri oggetto del presente Contratto, il Cliente riconoscerà ad AH una remunerazione di Euro 12.000,00 IVA esclusa annui.

7.2 I corrispettivi di cui sopra includono le spese eventualmente sostenute da AH in relazione alla nomina dei Fiduciari.

7.3 Sono, in ogni caso, escluse dall'ambito del servizio prestato da AH, e a totale carico del Cliente, le spese eventualmente sopportate dal Cliente in relazione ai Sinistri gestiti da AH, quali, a mero titolo esemplificativo le eventuali spese di citazione in giudizio del Cliente stesso (e di sua difesa, ad eccezione fatta dei casi in cui il Cliente dovesse dare mandato ai legali che partecipano al GIL per i quali i costi sono quelli predefiniti) da parte del terzo danneggiato.

8. Pagamento delle fatture

AH fatturerà le prestazioni al Cliente secondo il seguente schema temporale:

- 30/06 euro 6.000,00 + IVA
- 30/11 euro 6.000,00 + IVA

La fattura così emessa dovrà essere pagata dal Cliente entro 60 giorni dall'emissione.

Ogni variazione a tale termine dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti e AH si riserva il diritto di sospendere od interrompere definitivamente la propria prestazione nel caso in cui eventuali pagamenti intermedi non vengano perfezionati.

8bis. Tracciabilità dei flussi finanziari

AH si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e successive modifiche ed, ai fini del presente Contratto.

9. Limitazione di responsabilità

Il Cliente dovrà rendere disponibile tutta la documentazione necessaria per permettere ad AH di fornire i servizi previsti dal presente Contratto nei tempi e nei modi previsti. Sarà cura del Cliente, inoltre, comunicare prontamente ad AH ogni informazione che renda

inapplicabile, superata od incompleta tale documentazione. Nello svolgimento delle proprie attività, AH si avvarrà delle informazioni raccolte dal Cliente.

AH non sarà ritenuta responsabile nell'esecuzione dell'incarico qualora il Cliente non dovesse inviare i documenti e/o comunicare le informazioni necessarie per il suo svolgimento.

Le prestazioni di AH saranno conformi alle regole di correttezza professionale ed alla normale diligenza propria dell'attività. In caso di inadempienza AH risponderà dei danni causati, come segue:

- a) a norma di legge, senza limiti di valore, dei danni derivati quale conseguenza immediata e diretta di inadempimenti imputabili a colpa grave o dolo;
 - b) nel caso in cui gli inadempimenti siano imputabili a colpa lieve AH risponderà del danno emergente (dal Cliente reclamato, a pena di decadenza a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre un anno dalla data in cui ne avrà avuto consapevolezza), che sia conseguenza immediata e diretta - esclusi i costi legali e giudiziali di eventuali vertenze - fino ad un valore massimo pari a euro 1.000.000,00 importo che in tal caso si intende accettato come limite massimo della responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili contro AH con riguardo a tutti i servizi resi durante l'intera vigenza del presente incarico, incluse sue eventuali proroghe e/o rinnovi.
- Deve intendersi comunque fatta salva ogni eventuale diversa disposizione di legge, per cui ove o nella misura in cui le esclusioni ed i limiti di cui sopra fossero contrari a norme imperative di legge, le stesse si intenderanno automaticamente sostituite dalle prescrizioni di legge inderogabili, fermo restando la validità di tutte le altre previsioni del presente contratto non sostituite.

10. Trattamento dei dati personali

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con sede unica
Società soggetta a sorveglianza e controllo della Aon Italia S.p.A.
20142 Milano | Via Andrea Ponti, 8/10 | P. 1 - 20143 Milano | Telefono: +39 02 45434310
Sede Legale: Via Andrea Ponti, 8/10 | 20143 Milano | Capitale Sociale: € 10.000.000,00
Incarico: P.IVA 02780831208 | Codice Fiscale: 02780831208 | Registro Imprese: Milano | P. IVA: 02780831208



giorni dall'intimazione scritta inviata dalla parte adempiente.

11.2 Le Parti concordano che, in caso di inadempimento di questo inadempimento di cui al precedente comma 11.1, coopereranno in buona fede per risolvere amichevolmente tale controversia deferendola alla rispettiva autorità di competenza, salvo ad avviare un eventuale giudizio.

11.3. In seguito alla risoluzione del Contratto o al termine dell'attività, AH si rende disponibile a continuare a completare qualsiasi attività in corso a fronte dell'individuazione di una adeguata remunerazione.

12. Documentazione

Il Cliente dovrà rendere disponibile tutta la documentazione necessaria per permettere ad AH di fornire i servizi previsti dal presente Contratto nei tempi e nei modi previsti. Sarà cura del Cliente, inoltre, comunicare prontamente ad AH ogni informazione che renda inapplicabile, superata od incompleta tale documentazione. Nello svolgimento delle proprie attività, AH si avvarrà delle informazioni raccolte dal Cliente. AH non è tenuta a verificare in maniera indipendente la veridicità e la completezza delle informazioni fornite e, conseguentemente, non può assumersi responsabilità derivanti da omissioni od errori legati alle stesse.

13. Regole Etiche - D.Lgs. 231/01

Le Parti si impegnano, in relazione al presente Contratto, a rispettare i rispettivi Codici Etici di Comportamento e ad accettare il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01" che per quanto concerne AH sono allegati al presente contratto.

14. Comunicazioni

Di seguito vengono riportati i riferimenti telefonici, di posta elettronica e fax del Cliente e di AH a cui saranno effettuate tutte le comunicazioni necessarie per l'esecuzione del presente Contratto.

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con sede unica
Società soggetta a sorveglianza e controllo della Aon Italia S.p.A.
20142 Milano | Via Andrea Ponti, 8/10 | P. 1 - 20143 Milano | Telefono: +39 02 45434310
Sede Legale: Via Andrea Ponti, 8/10 | 20143 Milano | Capitale Sociale: € 10.000.000,00
Incarico: P.IVA 02780831208 | Codice Fiscale: 02780831208 | Registro Imprese: Milano | P. IVA: 02780831208

Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle Parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy, i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy.

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta ad AH garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura di AH procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte della Società, quale di autonomo Titolare del trattamento.

11. Risoluzione

11.1 Nel caso di grave inadempimento di una delle Parti ad una o più obbligazioni non di scarsa importanza, il presente Contratto si risolverà automaticamente qualora la parte inadempiente non ponga rimedio al proprio inadempimento nel termine di 30 (trenta)

Cliente: Adopera Sd

Tel: 051 598364

Fax: 051 598387

E-mail: adoperasd@adoperasd.it

Per comunicazione inviate a mezzo posta e/o a mezzo raccomandata A/R:
Adopera S.r.l. - Via G. Rossa, 1 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L.

Tel: 02 45.434.....

Fax: 02 45.463.....

E-mail:@aon.it

Per comunicazione inviate a mezzo posta e/o a mezzo raccomandata A/R:
Aon Hewitt Risk & Consulting Sd - Via Andrea Ponti 8/10 - 20143 Milano

Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente a AH ogni modifica dei dati sopra riportati

15. Foro Competente

Fermo restando quanto previsto al precedente 12.3, ogni controversia derivante dalla validità, interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, li

Letto, approvato e sottoscritto

Adopera S.r.l.

Aon Hewitt Risk & Consulting

Le parti espressamente dichiarano e riconoscono, l'una nei confronti dell'altra, che tutte le clausole e le condizioni del presente contratto sono state determinate per loro mutuo consenso e sono il frutto di libere trattative, verbali o scritte, tra le stesse decorse sulla base di ben ponderate e consapevoli scelte

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con sede unica
Società soggetta a sorveglianza e controllo della Aon Italia S.p.A.
20142 Milano | Via Andrea Ponti, 8/10 | P. 1 - 20143 Milano | Telefono: +39 02 45434310
Sede Legale: Via Andrea Ponti, 8/10 | 20143 Milano | Capitale Sociale: € 10.000.000,00
Incarico: P.IVA 02780831208 | Codice Fiscale: 02780831208 | Registro Imprese: Milano | P. IVA: 02780831208

ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L. Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
P.IVA C.F. 02780831208 Libro Verbali delle Decisioni dell'Amministratore Unico

68



negoziati. Ciò nonostante, al fine del superamento di ogni possibile ed eventuale ragionevole dubbio sulla natura e sull'efficacia di alcune di tali clausole e patruzioni, nell'intento di dare ad esse obiettiva certezza di efficacia e di validità, le parti, previa lettura di tutte le clausole del presente contratto e lettura delle seguenti:

- Art. 4: Descrizione e obblighi a carico di Aon
- Art. 5: Obblighi a carico del Cliente
- Art. 8: Limitazione di responsabilità
- Art. 11: Risoluzione
- Art. 13: Foro Competente

Espressamente dichiarano, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, di avere piena conoscenza e di approvare le sopra elencate clausole.

Adopera S.r.l.

Aon Hewitt Risk & Consulting

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con sede unica
 Società partecipata e controllata e con sede in Italia S.p.A.
 20141 Milano | Via Andrea Frolli 5/13 | Tel. +39 02 562461 | Fax +39 02 56474 610
 Sede sociale e Direzione Generale: Via Andrea Frolli 5/13 | 20141 Milano | Capitale Sociale € 10.221.000,00 i.v.
 Iscritta al Registro Imprese di Milano | Numero Iscrizione Tribunale di Milano n. 1/2010/1291101 | P. IVA 02780831208



ADDENDUM AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Ad integrazione e parziale modifica delle intese raggiunte tra la Società AON Hewitt Risk & Consulting S.r.l. e Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l. (Adopera S.r.l.) con il contratto di prestazione di servizi allegato al presente documento (nel seguito il "Contratto")

SI CONVIENE E STIPULA CHE

Il Contratto deve considerarsi valido ed efficace, oltre che per Adopera Srl anche per il Comune di Casalecchio di Reno (Bo).

Il Contratto resta pienamente ed integralmente vigente, efficace e valido tra le Parti in ogni suo termine e condizione per quanto non espressamente modificato dal presente addendum.

Milano, _____

Adopera S.r.l.

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l.

Comune di Casalecchio di Reno

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 20 del 18/12/2019



OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA SATER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA TRAMITE SIR (SELF INSURANCE RETENTION) - CODICE CIG: Z022AE47CB. AFFIDAMENTO AD AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2019.

Premesso che:

- con propria precedente determinazione a contrattare n. 19 del 29/11/2019 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio specificato in oggetto, mediante l'avvio di una RDO sulla piattaforma regionale Emilia Romagna Sater;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Considerato che in esecuzione della determinazione di cui sopra in data 02/12/2019 è stata avviata sulla piattaforma Sater RDO con numero di Registro PI362885-19 alla quale è stata invitata la ditta Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l., con sede legale in Milano, Via A. Ponti n. 8/10 per le motivazioni indicate.

Tenuto conto che entro il termine di scadenza definito ovvero il 10/12/2019 alle ore 13,00 la società invitata ha presentato offerta pari ad € 36.000,00 per il triennio 2020/2022, oltre IVA di legge.

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l.

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria sono stati effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente con particolare riguardo al casellario ANAC delle annotazioni riservate, visura camerale, regolarità dei pagamenti di imposte e tasse tramite l'Agenzia delle Entrate, nonché la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC avente scadenza il 18/02/2020.

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z022AE47CB**.

Dato atto che il contratto verrà stipulato secondo il modello allegato alla RDO e sottoscritto dall'Amministratore Unico mentre l'addendum verrà sottoscritto anche dal Comune di Casalecchio di Reno.

Dato atto inoltre che tutta la procedura della RDO risulta tracciata sul portale SATER dell'Agenzia Regionale Intercent-er, mediante il quale verranno effettuate anche le comunicazioni di rito all'impresa.

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto.

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore a euro 40.000,00, ed inferiori ad € 221.000,00;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2016 che ha fissato il vincolo dell'utilizzo del mercato elettronico;
- il verbale di gara disponibile sulla piattaforma Sater, dove sono presenti tutti i documenti della RDO e le relative comunicazioni;
- i poteri e le competenze attribuite all'Amministratore Unico dall'Assemblea dei Soci e dallo Statuto societario.

DETERMINA

- per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

1) di aggiudicare il servizio di Gestione dei sinistri di Responsabilità civile sotto franchigia, tramite Sir (Self Insurance Retention), a seguito di RDO sulla piattaforma SATER, alla ditta Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con sede legale in Milano, Via A. Ponti n. 8/10, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 per la somma di € 36.000,000 oltre IVA di legge;

2) di dare atto che non vi sono costi per la sicurezza e di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

3) di provvedere alla firma del contratto e del relativo addendum mediante scrittura privata;

4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, DEL COMUNE DI SASSO MARCONI, DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA, DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, DELL'AZIENDA SPECIALE ASCINSIEME E DELLA SOCIETA' ADOPERA SRL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2019.

Preso atto:

- che propria Determinazione n. 16 del 02/08/2019, sono stati approvati i capitolati di gara ed i Criteri di aggiudicazione relativi all'**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI, DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, DEL COMUNE DI SASSO MARCONI, DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA, DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, DELL'AZIENDA SPECIALE ASCINSIEME E DELLA SOCIETA' ADOPERA SRL – SUDDIVISA IN N. 7 LOTTI**, unitamente agli schemi relativi all'andamento dei Sinistri oltre che il progetto tecnico e note introduttive alla quotazione del rischio;
- che con il medesimo atto si dava mandato al Servizio Associato Gare Centrale di committenza affinché avviasse la procedura sovracomunale di **AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI** a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs 50/2016 per tutti i lotti in parola adottando contestualmente le bozze dei CSA sovracomunali, i criteri di aggiudicazione, il progetto tecnico e le note introduttive alla quotazione del rischio, le statistiche sinistri così come redatte dalla Società di Brokeraggio assicurativo;
- che Adopera e il Comune di Casalecchio di Reno hanno conferito incarico a Impresa specializzata affinché effettuasse la stima del patrimonio;
- che a seguito di tale lavoro il valore del patrimonio è stato rettificato discendendone la correzione del valore dell'importo della polizza AllRisks che ora risulta correttamente aggiornato.

Dato atto:

- che con determinazione n. 426/2019 il Servizio Associato Gare approvava i documenti di gara relativi a tale procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice e dava avvio alla procedura suddivisa nei seguenti lotti:

LOTTO 1 – ALL RISKS	CIG 7981660233
LOTTO 2 – RCT/RCO	CIG 7981701408
LOTTO 3 – LIBRO MATRICOLA AUTO	CIG 79857197C9
LOTTO 4 – KASKO	CIG 7985725CBB
LOTTO 5 – INFORTUNI	CIG 798572900C
LOTTO 6 – RC PATRIMONIALE	CIG 79857712B4
LOTTO 7 – TUTELA LEGALE	CIG 7985778879

- che con successiva Determinazione n. 540/2019 il Servizio Associato Gare ha provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice;

- che con successiva Determinazione n. 632/2019 il Servizio Associato Gare ha preso atto ed approvato, ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, del contenuto dei verbali di gara rimessi dalla Commissione Giudicatrice e quindi della proposta di aggiudicazione nei confronti dei concorrenti come da tabella sintetica sotto riportata:

Lotto	Aggiudicatario proposto	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
1	Generali Italia S.p.A.	67,00	37,0	97,00
2	Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.	65,00	27,15	92,15
3	Amissima assicurazioni società per azioni		100,00	100,00
4	Lloyd's Insurance Company S.a.		100,00	100,00
5	Amtrust International Underwriters designated activity company, succursale in Italia		100,00	100,00
6	XL Insurance Company Se		100,00	100,00
7	AIG EUROPE S.A. Rappresentanza generale per l'Italia	44,00	30,00	74,00

- che il Servizio Associato Gare ha dato comunicazione delle risultanze ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016 ai concorrenti proposti come aggiudicatari tramite portale, nonché a tutti gli Enti committenti della procedura, dando avvio alla verifica di tutti i requisiti.

Considerato che:

- in materia di "fasi delle procedure di affidamento e controllo degli atti", la disciplina del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) all'art. 37 prevede, la fase riguardante la verifica dei requisiti sull'aggiudicatario e, a seguire, l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento mediante l'efficacia dell'aggiudicazione dopo l'avvenuta verifica del possesso dei requisiti (art. 32 comma 7);

- la verifica dell'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati al momento della partecipazione alla gara incide solo sulla efficacia pertanto l'esito positivo di tale verifica farà acquisire efficacia ex tunc all'aggiudicazione;

- l'accertamento disposto dalla sopraccitata norma richiede, dunque, il compimento di una attività istruttoria e l'adozione di un atto amministrativo la cui estrinsecazione con esito positivo rappresenta una condizione sospensiva a cui è sottoposta la sola efficacia dell'aggiudicazione;

Ritenuto opportuno e necessario, ai sensi dell'art.32, c.8 D. Lgs.50/16 procedere all'esecuzione anticipata dei servizi in via d'urgenza del contratto al fine di garantire la continuità dei servizi stessi, nelle more del completamento delle procedure e verifiche amministrative - ivi comprese le verifiche necessarie circa l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs.50/2016 e circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione come richiesti nel Disciplinare di gara, di carattere generale e in ordine alla capacità tecnico-professionale - per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione e per giungere alla stipulazione del contratto;

Verifica la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto;

Visto il Decreto legislativo n. 50/2016;

DETERMINA

- per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:



1) di recepire la determinazione dirigenziale n. 632/2019 della Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (SAG), con la quale si prendeva atto di quanto indicato nei verbali di gara relativi alla proposta di aggiudicazione sottoposta dalla Commissione Giudicatrice per l'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI, DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, DEL COMUNE DI SASSO MARCONI, DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA, DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, DELL'AZIENDA SPECIALE ASCINSIEME E DELLA SOCIETA' ADOPERA SRL – SUDDIVISA IN N. 7 LOTTI, quindi, la proposta di aggiudicazione nei confronti dei concorrenti come da tabella sotto riportata:

Lotto	Aggiudicatario proposto	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
1	Generali Italia S.p.A.	67,00	37,0	97,00
2	Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.	65,00	27,15	92,15
3	Amissima assicurazioni società per azioni		100,00	100,00
4	Lloyd's Insurance Company S.a.		100,00	100,00
5	Amtrust International Underwriters designated activity company, succursale in Italia		100,00	100,00
6	XL Insurance Company Se		100,00	100,00
7	AIG EUROPE S.A. Rappresentanza generale per l'Italia	44,00	30,00	74,00

2) di dare atto che il Servizio Associato Gare dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (SAG) ha provveduto a dare avvio alla verifica di tutti i requisiti, condizione necessaria affinché l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

3) di procedere ai sensi dell'art. 32, c.8 D. Lgs. 50/2016, all'esecuzione anticipata dei servizi in via d'urgenza del contratto al fine di garantire la continuità dei servizi, nelle more del completamento delle procedure e verifiche amministrative - ivi comprese le verifiche necessarie circa l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs.50/2016 e circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione come richiesti nel Disciplinare di gara, di carattere generale e in ordine alla capacità tecnico-professionale – per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e per giungere alla stipulazione del contratto;

4) di prevedere all'interno dei Piani Operativi Aziendali degli anni 2020 e successivi le somme necessarie alla copertura della spesa inerente le polizze assicurative che si andranno a stipulare avendo acquisito i seguenti CIG derivati relativamente ad ogni lotto:

ALL RISKS	CIG 814567252E acquisito dal Comune di Casalecchio di Reno - polizza cointestata		Generali Italia S.p.A.
RCT/RCO	CIG 814953268D	€ 678.912,00	UnipolSai - Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.
RCAUTO libro matricola	CIG 8149372285	€ 76.242,60	Amissima Assicurazioni S.p.A.
KASKO	CIG ZEC2B45C1E	€ 6.372,12	Lloyd's Insurance Company S.a.
INFORTUNI	CIG Z802B45C6C	€ 1.680,00	Amtrust International Underwriters designated activity company, succursale in Italia
RC PATRIMONIALE	CIG Z262B45CAD	€ 12.888,84	XL INSURANCE
TUTELA LEGALE	CIG ZC72B45CEE	€ 16.740,00	AIG EUROPE S.A. rappresentanza generale per l'Italia

5) di confermare che per effetto della verifica sul valore del patrimonio di Adopera e del Comune di Casalecchio di Reno è stato rettificato l'importo della polizza AllRisks, che ora risulta correttamente aggiornato;

6) di dare atto inoltre che l'esito positivo di tutti i controlli che si andranno a perfezionare da parte del Servizio Associato Gare farà acquisire efficacia ex tunc all'aggiudicazione ed all'affidamento che in questa fase si va ad assumere;

7) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 20/12/2019



OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AFFIDATI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS DI BOLOGNA TRAMITE CONVENZIONE INTERCENT-ER. PROROGA DEL SERVIZIO.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- la deliberazione di CC n. 104 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Aziendale della Società per l'anno 2019;
- la determinazione dell'ex Direttore Generale n. 30 del 13/12/2016 con la quale veniva affidato il servizio di pulizia e sanificazione dei locali comunali al Consorzio Nazionale Servizi CNS - con sede legale in Bologna, via della Cooperazione n. 3 - P. IVA 03609840370 in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante C.I.C.L.A.T. Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. con sede legale in Bologna Via della Villa n. 17/19 in quanto aggiudicatario della Convenzione Intercent-ER denominata "Pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4" fino al 31 dicembre 2019.

Preso atto:

- che la nuova Convenzione Intercent-ER per i servizi di pulizia è già stata emessa ma non è ancora stata aggiudicata e pertanto non risulta ancora attiva;
- che l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" prevede la possibilità dell'aumento del contratto, fino al 20%, alle medesime condizioni contrattuali;
- che a seguito del processo di fusione per incorporazione i servizi di pulizia dei cimiteri ex Se.Cim. S.r.l. sono confluiti in Adopera S.r.l. e che gli stessi sono gestiti con codice **CIG 6926497624** che dietro apposita richiesta è stato trasferito da ANAC alla Società quale subentrante nei rapporti esistenti;
- che per tali servizi non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG in quanto la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (e quindi in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo operatore economico;
- che per i servizi di pulizia della sede operativa di Adopera invece, visto il loro importo, era stato acquisito uno SMART-CIG valido fino al 31/12/2019 regolarmente rendicontato in ambito L. 190/2012 e quindi per questi servizi viene acquisito un nuovo **SMART-CIG Z582B5576D** per l'importo di € 5.255,54 corrispondente alla spesa per 6 mesi di proroga.

Dato atto della proposta di proroga pervenuta da CNS in data 28/11/2019 acquisita pari data al ns. prot. 1653/A e della successiva nota di adesione alla proposta di proroga trasmessa con PEC al CNS e all'Impresa Socia Rekeep esecutrice dei servizi in data 28/11/2019 con prot. 1654/2019.

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare il servizio di pulizia dei locali della sede operativa di Adopera in Via G. Rossa, 1 a Casalecchio di Reno e dei Cimiteri comunali di Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro fino al 30/06/2020 onde evitare soluzioni di continuità, dando atto

che nel momento in cui sarà attiva la nuova convenzione Intercent-ER, si provvederà ad affidare al nuovo aggiudicatario.

Dato atto inoltre che nel Piano dettagliato degli interventi allegato alla convenzione in essere viene previsto anche un costo dei servizi straordinari, vale a dire da attivarsi solo su richiesta, ma il cui costo viene fissato nel Piano dettagliato degli interventi che rimane conservato agli atti.

Visti:

- i poteri e le competenze attribuite all'Amministratore Unico dall'Assemblea dei Soci e dallo Statuto societario;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

1) di prorogare, per le ragioni e secondo le modalità in premessa indicate, il servizio di pulizia dei locali della sede operativa di Adopera in Via G. Rossa, 1 a Casalecchio di Reno e dei Cimiteri comunali di Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro, all'A.T.I. tra CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. va e Consorzio CICLAT Soc. Coop.va, per il periodo 1.1.2020-30.06.2020 e comunque fino all'aggiudicazione della nuova Convenzione Intercent-ER per i seguenti importi:

- € 12.010,00 (oltre IVA al 22% split-payment) per un totale complessivo di € 14.652,20 per la pulizia dei cimiteri – **CIG 6926497624** (eventualmente modificabile se i tempi per l'adesione alla nuova convenzione risultassero più ampi);
- € 5.253,54 (oltre IVA al 22% split-payment) per un importo complessivo di € 6.409,93 per la pulizia locali sede operativa **SMART-CIG Z582B5576D** (eventualmente modificabile se i tempi per l'adesione alla nuova convenzione risultassero più ampi);

2) che la spesa è prevista all'interno del Piano Operativo Aziendale dell'anno 2020;

3) di dare mandato al Servizio Amministrativo affinché provveda alla comunicazione dei Codici CIG all'attuale operatore economico;

4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

